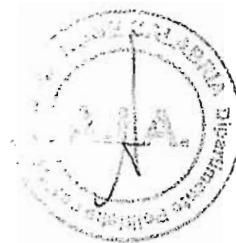




REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO N. 14
"POLITICHE DELL'AMBIENTE"



DECRETO DEL DIRIGENTE DEL

(assunto il _____ prot. N° 721)

23 OTT. 2014

"Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria"

n° 12584 del 27 OTT. 2014

OGGETTO: Aggiornamento/riesame (ai sensi del D. lgs 46/2014) del DDG n. 17749 del 13/11/2008 di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per il "Polo industriale e di servizi di recupero/smaltimento di rifiuti non pericolosi con annessa discarica di servizio" sito in località S. Nicola del comune di Celico (CS).

Proponente e gestore: MI.GA. S.r.l.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 Maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" e s.m.i., ed in particolare l'art. 30 che individua le attribuzioni del Dirigente di Settore;

VISTA la D.G.R. n° 2661 del 21.06.1999 recante "Adeguamento delle norme legislative e regolamenti in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 354 del 24.06.1999, recante "Separazione dell'attività Amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 206 del 15/12/2000 avente ad oggetto "D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 - Separazione dell'attività Amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione – rettifica";

VISTA la legge regionale n°34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

VISTO il Decreto n.157 del 14/06/2010 del Presidente della Regione Calabria con il quale sono state conferite, le funzioni al Dipartimento Politiche dell'Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 219 ed il D.P.G.R. n. 83, entrambi del 18/6/2013, con la quale è stato nominato l'ing. Bruno Gualtieri Dirigente Generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente;

VISTO il Decreto del D.G. n. 10658 del 05/09/2014 di assegnazione del Settore n. 3 all'arch. Reillo Orsola;

VISTI i Decreti del D.G. n.ri 924 del 25/01/2013 e 9414 del 28/06/2013 di assegnazione del Servizio n. 7 all'ing. Gabriele Alitto;

VISTO il D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", che disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con AIA) e richiamati in particolare gli articoli n. 3 "Principi generali dell'autorizzazione integrata ambientale", n. 4 "Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili", n. 5 "Procedure ai fini del rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale", n. 7 "Condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale" che disciplinano le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA la D.G.R. n. 797 del 14/11/2006 avente ad oggetto "Direttiva Comunitaria 96/61/CE - D.Lgs. 372/99 - D.Lgs. 59/05 - Individuazione dell'Autorità Competente in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e attivazione dello sportello Integrated Pollution Prevention and Control (I.P.P.C), con la quale sono state attribuite al Dipartimento Politiche dell'Ambiente le funzioni amministrative relative al rilascio dell'AIA;

VISTI il DDG n.10836 del 31/08/2011 con il quale è stata approvata la nuova modulistica per le istanze di Autorizzazione Integrata Ambientale e la DGR n. 337 del 22/07/2011 con la quale sono state approvate le modalità di calcolo delle tariffe di istruttoria per le AIA Regionali;

VISTO il DDG n. 21338 del 10/12/2008 di nomina componenti del Nucleo VIA – VAS – IPPC e successivi DDG n°22555 e n°22557 del 23/12/2008, n° 10295 del 09/06/2009 e n° 4284 del 03/04/2012;

VISTO il Regolamento regionale n°5 del 14/05/2009 "Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientale";

VISTO il Regolamento Regionale di attuazione della L.r. 3 settembre 2012, n. 39, recante: "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI" (approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 31/10/2013 con DGR n. 381 e pubblicato sul BURC supplemento straordinario n. 2 del 14/11/2013) con il quale sono stati anche determinati gli oneri istruttori per i procedimenti di AIA;

VISTO il D. Lgs. n. 128 del 29 giugno 2010 che ha abrogato il D.Lgs 59/2005 trasponendolo di fatto interamente nel D.Lgs 152/2006 e s.m.i al Titolo III bis;

VISTO il D.Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

VISTA la legge 21 dicembre 2001, n. 443;

VISTO il DDG n. 17749 del 13/11/2008 con il quale è stata rilasciata alla ditta in oggetto Autorizzazione Integrata Ambientale per un "Polo industriale e di servizi di recupero/smaltimento di rifiuti non pericolosi – progetto di adeguamento ed ampliamento della discarica con annessa piattaforma impiantistica di trattamento per l'esercizio delle operazioni di recupero/smaltimento di rifiuti non pericolosi" sito in località S. Nicola del comune di Celico (CS).";

VISTA l'attestazione dell'avvenuto bonifico da parte della Ditta a favore della tesoreria della Regione Calabria dell'importo previsto a titolo di spese istruttorie previste per il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (€ 1.610,00);

VISTA la pubblicazione dell'annuncio ai fini della consultazione al pubblico, effettuata dal Gestore in data 30/06/2013 sul quotidiano "Gazzetta del Sud";

PREMESSO, in ordine agli aspetti procedurali, che:

- con nota prot. n. 161005 del 13/05/2013 la società MI.GA. Srl ha presentato istanza di Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per il progetto in oggetto e che la stessa è pervenuta nei termini di cui all'art. 29-octies comma 1 (ante modifica ex D. lgs 46/2014);
- Con la nota prot. n. 192231 del 06/06/2013 è stata data alla ditta comunicazione di avvio del procedimento, richiedendo di effettuare la pubblicazione prevista dall'art. 29-quater comma 3 del D.Lgs 152/2006, nonché di regolarizzare la pratica;
- Con note acquisite agli atti ai prot. n. 222294 del 03/07/2013 e 231801 del 11/07/2013 la ditta ha trasmesso quanto richiesto;
- In data 04/12/2013 si è tenuta la prima seduta della conferenza dei servizi durante la quale è stata formulata richiesta di integrazioni, anche sulla base del parere negativo della Provincia di Cosenza prot. n. 95372 del 03/12/2013 acquisita al prot. n. 379637 del 04/12/2013;
- Con nota acquisita agli atti al prot. n. 32882 del 31/01/2014 la ditta ha presentato osservazioni/controdeduzioni rispetto al parere della Provincia di Cosenza;
- Con nota trasmessa a mezzo pec ed acquisita al prot. n. 94694 del 18/03/2014 del Dipartimento la ditta ha trasmesso la procedura per il controllo radiometrico sui rifiuti adottata presso l'impianto in argomento;
- Con nota trasmessa a mezzo pec ed acquisita al prot. n. 96276 del 19/03/2014 del Dipartimento sono pervenute osservazioni da parte del Comitato Ambientale Presila: le suddette osservazioni, seppur pervenute ampiamente oltre il termine di legge per la partecipazione del pubblico, sono comunque state sottoposte alla conferenza dei servizi;
- In data 19/03/2014 si è tenuta la seconda (nonché conclusiva) seduta della Conferenza dei Servizi durante la quale sono state valutate le varianti non sostanziali proposte dalla ditta e le osservazioni del comitato, nonché sono state discusse le controdeduzioni della MI.GA. Srl ed acquisito un nuovo parere da parte della Provincia di Cosenza, unitamente ai pareri di tutti gli altri Enti interessati;
- Con nota prot. n. 110912 del 31/03/2014, trasmessa a mezzo pec, il Dipartimento Politiche dell'Ambiente ha trasmesso ai partecipanti il verbale conclusivo della Conferenza dei servizi, sottolineando alla Provincia di Cosenza che trascorsi 30 giorni dal ricevimento senza risposta si sarebbe considerato il parere trasmesso in seno alla seconda seduta della conferenza dei servizi (prot. n. 22588 del 17/03/2014 acquisito al prot. 96266 del 19/03/2014) come sostitutivo in termini positivi di quello precedentemente espresso con nota prot. n. 95372 del 03/12/2013, agli atti del primo verbale della conferenza;
- Con nota prot. n. 31338 del 17/04/2014 trasmessa a mezzo pec ed acquisita al prot. n. 137762 del 23/04/2014 la Provincia di Cosenza ha confermato il superamento delle riserve precedentemente espresse e che non sono necessarie ulteriori prescrizioni rispetto a quelle emerse in sede di conferenza dei servizi;
- Con nota trasmessa a mezzo pec ed acquisita al prot. n. 162467 del 15.05.2014 del Dipartimento sono pervenute osservazioni da parte del Comitato Ambientale Presilano: le suddette osservazioni, seppur pervenute ampiamente oltre il termine di legge per la partecipazione del pubblico, sono comunque state prese in considerazione ed è stato dato riscontro con la nota prot. n. 162516 del 15/05/2014;
- Con nota datata 7.07.2014, assunta al protocollo del Dipartimento con n. 241403 del 25/07/2014, il predetto Comitato, a mezzo del proprio legale, presentava ulteriori osservazioni in ordine, tra l'altro, al mancato rispetto delle distanze minime dai centri abitati da parte del Polo Industriale della MIGA srl; anche tali osservazioni sono state riscontrate con la nota prot. 244974 del 29/0/2014;
- Con nota prot. 3196 del 6.08.2014 il Comune di Rovito faceva richiesta di partecipazione alla Conferenza di Servizi del procedimento di rinnovo AIA (conclusasi in data 19/03/2014) contestualmente lamentando l'inosservanza della distanze minime dai centri abitati dell'installazione MIGA srl e la sussistenza di problemi odorigeni; con la nota prot. 271850 del 2/09/2014 venivano trasmessi gli opportuni chiarimenti in ordine alle problematiche sollevate;
- Con riferimento specifico al problema odorigeno, l'ARPACAL –interpellata sul punto – con nota prot. 37979 del 25.09.2014 comunicava l'attivazione delle procedure (ivi compresa la predisposizione

della strumentazione tecnica) per lo studio /monitoraggio da effettuare di concerto con ASP sulla presenza /assenza di odori nel centro urbano di Rovito; l'Agenzia precisava, altresì, che le modifiche di cui al presente provvedimento sono volte, tra l'altro, a migliorare il contenimento delle emissioni in aria e che a tale finalità sono rivolte anche le variazioni apportate al PMC, allegato al presente atto e parte integrante del provvedimento di aggiornamento /riesame dell'AIA;

PRESO ATTO di tutti gli atti inerenti il procedimento istruttorio, in particolar modo:

- Parere favorevole con prescrizioni della Provincia di Cosenza prot. n. 22588 del 17/03/2014 acquisita al prot. n. 96266 del 19/03/2014 di questo Dipartimento;
- Parere favorevole con prescrizioni dell'ASP di Cosenza espresso in sede di conferenza dei servizi;
- Parere favorevole con prescrizioni del Comune di Celico espresso in sede di conferenza dei servizi;
- Parere favorevole con prescrizioni dell'A.R.P.A.Cal.- Dipartimento di Cosenza sul progetto prot. n. 11250 del 18/03/2014 acquisito al prot. n. 96261 del 19/03/2014 con il quale è stato trasmesso il Piano di Monitoraggio e Controllo approvato e aggiornato con tutte le prescrizioni impartite dall'Agenzia.

VISTI i verbali di seduta della Conferenza dei Servizi dei giorni 04/12/2013, 19/03/2014, con i relativi atti allegati;

ACQUISITA agli atti la seguente documentazione:

- Certificato di Prevenzione Incendi (Pratica n. 16624, prot. n. 8074 del 11/01/2012), scadenza 16/11/2016;
- Certificazione possesso Sistema di Gestione UNI EN ISO 14001:2004 n. 150037-2014-AE-ITA-ACCREDIA del 25/02/2014;
- Certificazione (casellario giudiziario e carichi pendenti) dell'Amministratore Unico e del Direttore Tecnico;
- Autodichiarazione antimafia ai sensi del D. lgs 159/2011 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante della società.

CONSIDERATO che per gli aspetti riguardanti – da un lato – i criteri generali essenziali che esplicitano e concretizzano i principi informativi della Direttiva 96/61/CE per uno svolgimento omogeneo della procedura di autorizzazione e – dall'altro lato – la determinazione del "Piano di Monitoraggio e Controllo", il riferimento è costituito dagli allegati I e II al D.M. 31 gennaio 2005 pubblicato sul supplemento ordinario n.107 alla G.U. – Serie Generale 135 del 13.6.2005: "Linee guida generali per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di cui all'allegato I del D. Lgs. 372/99" e "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio";

VISTO che in data 27/03/2014 è stato pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 27/L alla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2014, il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 (di seguito D.Lgs. 46/2014) recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", il quale è entrato in vigore l'11 aprile 2014 e disciplina le procedure di rinnovo/riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali, modificando interamente l'art. 29-octies del D. Lgs 152/2006;

CONSIDERATO che, alla luce del regime transitorio di cui all'art 29, co 1, del D. lgs 46/2014 tutti i procedimenti di AIA (rilascio, rinnovo, riesame o modifica) successivi al 7.01.2013 devono essere conclusi ai sensi della nuova disciplina;

RILEVATO che il "Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina IPPC" previsto dall'art. 29 *quinquies* del D.lgs 152/2006- come modificato dal D.lgs 46/2014 - ha stabilito che, alla luce della *ratio* della nuova disciplina, i procedimenti avviati successivamente al 7.01.2013 devono essere convertiti in procedimento di riesame;

DATO ATTO, altresì, che lo stesso Coordinamento ha stabilito che i procedimenti AIA (rilascio, rinnovo, riesame o modifica) avviati nel periodo compreso tra il 7.01.2013 e il 10.04.2014 devono esser adeguati alla nuova procedura allo stato degli atti, con la precisazione che per quelli - come il caso in esame - la cui istruttoria è già conclusa, non vi è necessità di riaprire tale fase;

VISTO che, ai sensi della nuova disciplina di recepimento e attuazione della direttiva 2010/75/UE, la durata delle AIA è ampliata *ex lege* (nello specifico, raddoppiata);

VISTO che il D. lgs 46/2014 prevede la presentazione "*prima della messa in esercizio dell'installazione o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata*", a cura del gestore della relazione di riferimento di cui all'art. 7, punto 2, lett. m;

DATO ATTO che, secondo le indicazioni del "Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina IPPC" la presentazione di tale relazione è subordinata all'emanazione delle linee guida da parte del MATTM, per la definizione in maniera uniforme dei relativi contenuti e modalità;

RITENUTO di poter procedere all'aggiornamento dell'AIA in questione, riservandosi l'acquisizione della relazione in parola all'emanazione delle predette linee guida e secondo le modalità ivi stabilite

VISTE le previsioni dell'art. 2-bis della L.R. n. 18/2013 per come introdotto dalla L. R. n. 6/2014.

DATO ATTO che

- le previsioni dell'impiantistica pubblica contemplano il trattamento del rifiuto indifferenziato con produzione di fos e css, del rifiuto differenziato per la produzione di compost verde, e di parte della frazione secca da raccolta differenziata nonché il recupero energetico del css;
- pertanto a regime l'impiantistica regionale potrà ricevere i rifiuti individuati con i seguenti codici [200108]; [200201]; [200302]; [200301]; compresi nell'AIA della MI.GA Srl in essere;

ATTESO, pertanto, che con nota prot. 279616 del 9/09/2014 veniva comunicato alla ditta Miga srl l'inserimento nell'emanando provvedimento di riesame/aggiornamento dell'AIA del limite temporale del 31.12.2014 per il trattamento dei rifiuti urbani individuati con il codice CER 200301 e di quelli provenienti dal circuito pubblico regionale identificati con i codici CER [200108]; [200201]; [200302];

PRESO ATTO che con nota n. 288395 del 16.09.2014 il gestore presentava le proprie osservazioni segnalando di condividere il limite temporale per lo svolgimento delle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti di cui al codice CER [200301] e di poter comunque trattare, anche oltre il predetto limite i rifiuti individuati con i codici CER [200108]; [200201]; [200302]; provenienti da altri territori regionali;

DATO ATTO che gli allegati 1 ("Condizioni dell'A.I.A.") e 2 ("Piano di Monitoraggio e Controllo") costituiscono parte integrante del presente atto amministrativo, quali atti tecnici contenenti tutte le condizioni di esercizio dell'impianto in oggetto;

DATO ATTO che il presente provvedimento non richiede impegno di spesa;

DECRETA

A. Di aggiornare - ai sensi del Titolo III bis del D. Lgs. 152/2006 e smi per come modificato dal D.lgs 46/2014 - l'Autorizzazione Integrata Ambientale, per il *"Polo industriale e di servizi di recupero/smaltimento di rifiuti non pericolosi con annessa discarica di servizio" sito in località S. Nicola del comune di Celico (CS)* rilasciata con DDG n. 17749 del 13/11/2008, autorizzando la realizzazione delle varianti migliorative proposte dalla ditta e/o derivanti dalla prescrizioni impartite dagli enti e prescrivendo le seguenti condizioni:

- 1) Il Gestore deve presentare le garanzie finanziarie di cui alla D.G.R. n°427 del 23/06/2008 entro 30 giorni dall'emanazione del presente decreto ovvero rinnovare le garanzie già prestate, mediante appendice integrativa per estenderne la durata in conformità al periodo indicato al punto B del presente atto; resta fermo l'obbligo di ulteriori adeguamenti delle suddette garanzie finanziarie che dovessero essere necessari agli esiti dei lavori dei gruppi tematici costituiti per l'applicazione del D. lgs n. 46/2014 presso il Ministero (MATTM).
- 2) Il Gestore, se tenuto, dovrà presentare - secondo le modalità e nei termini indicati dal suddetto provvedimento ministeriale o, in difetto, su richiesta dell'Autorità competente - la "Relazione di Riferimento" prevista all'art. 7, punto 2, lett. m del D. lgs n. 46/2014.
- 3) Per l'esercizio dell'impianto il gestore dovrà rispettare le condizioni, i valori limite di emissione e le prescrizioni gestionali previste dalle norme, nonché quelle contenute nel presente atto amministrativo e nei seguenti documenti allegati:
 - All. 1 - Condizioni dell'A.I.A. - elenco codici CER ed attività autorizzate.
 - All. 2 - Piano di Monitoraggio e Controllo.
- 4) In virtù dell'art. 2-bis della legge regionale n. 18/2013 per come introdotto dalla legge regionale n. 6/2014, la ditta potrà ricevere temporaneamente, fino al 31/12/2014, i rifiuti urbani individuati dal codice CER [200301] e i rifiuti urbani provenienti dal circuito pubblico regionale calabrese individuati dai codici CER [200108]; [200201]; [200302] (riportati nell'elenco di cui all'allegato 1); fermo restando che il flusso di conferimento di detti rifiuti dovrà essere disposto dalla competente autorità;
- 5) Prima dell'inizio dei lavori la ditta dovrà acquisire eventuali nulla osta, pareri, concessioni, previsti dalla normativa vigente e non ricompresi nella presente autorizzazione;
- 6) Il Gestore dovrà dare preventiva comunicazione dell'inizio dei lavori di adeguamento al Dipartimento Ambiente della Regione Calabria, alla Provincia di Cosenza, al Dipartimento provinciale A.R.P.A. Cal di Cosenza, al Comune di Celico ed alla Provincia di Cosenza; successivamente, analoga comunicazione dovrà effettuare ai medesimi Enti in merito all'avvenuto adeguamento alle prescrizioni, accompagnata da esaustiva relazione tecnica che illustri il dettaglio dell'intervento realizzato, da produrre entro 1 mese dalla realizzazione degli interventi;



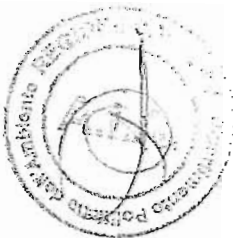
- 7) Il Gestore dovrà concordare con ARPACAL il cronoprogramma per l'adeguamento al quadro delle prescrizioni ed il completamento del sistema di monitoraggio prescritto che, comunque, non potrà superare i 4 mesi.
 - 8) Prima di dare attuazione a quanto previsto nella presente autorizzazione integrata ambientale, il Gestore darà comunicazione ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. al Dipartimento Ambiente della Regione Calabria ed all'A.R.P.A.Cal – Dipartimento di Cosenza, allegando, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto interministeriale 24 aprile 2008, l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli;
 - 9) A far data dalla suindicata comunicazione, il Gestore è tenuto a trasmettere all'Autorità Competente, al Sindaco del Comune di Celico e all'A.R.P.A.Cal - Dipartimento di Cosenza – (quale Ente incaricato agli accertamenti dall'Autorità competente) i dati relativi ai controlli delle emissioni secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo, ai sensi dell'art. 29-decies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D. lgs 46/2014;
 - 10) Ai sensi dell'art. 29-decies del D. Lgs. 3.4.2006, n. 152 s.m.i., come modificato dal D. lgs 46/2014 le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte da A.R.P.A. Calabria, quale soggetto di cui si avvale l'Autorità competente per esercitare i controlli di legge, anche al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni e delle condizioni contenute nel presente atto autorizzativo;
 - 11) Il Gestore dell'impianto dovrà fornire all'Arpacal l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte;
 - 12) Gli esiti dei controlli e delle ispezioni dovranno essere comunicati all'Autorità Competente, con le modalità previste dall'art. 29-sexies, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - 13) Ferme restando le misure di controllo di cui al punto 9, la Regione Calabria - Dipartimento Politiche dell'Ambiente, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio destinate allo scopo, può disporre ispezioni straordinarie sull'impianto autorizzato;
 - 14) Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio sugli impianti oggetto della presente autorizzazione e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del presente decreto, deve comunicare tali informazioni all'Autorità Competente, comprese le notizie di reato;
- B. Secondo quanto disposto dall'art 29octies, punto 3, del D.lgs 152/2006 come sostituito dal D. lgs 46/2014, il riesame in via ordinaria della presente Autorizzazione dovrà avvenire – su richiesta del gestore e a pena di decadenza dell'autorizzazione - trascorsi anni 12 (dodici) dall'emanazione del presente decreto;
- C. Il presente provvedimento sarà, altresì, soggetto a riesame entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT, relative all'attività principale di installazione;
- D. In ogni caso, l'autorizzazione di che trattasi sarà sottoposta a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'art. 29-octies, punto 4, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., come sostituito dal D. lgs n. 46/2014;
- E. Il presente provvedimento resta comunque soggetto alle modifiche sostanziali e alle verifiche sul Piano di Monitoraggio e Controllo disciplinate dal D. lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
- F. Sono fatti salvi tutti gli adempimenti a carico del gestore previsti dal D. Lgs. 46/2014 che verranno richiesti anche in seguito all'emanazione del presente provvedimento.
- G. In caso di inosservanza delle prescrizioni e delle condizioni autorizzatorie, l'autorità competente, secondo la gravità delle infrazioni, ai sensi dell'art. 29-decies comma 9 del D.Lgs 152/2006, come modificato dal D. lgs n. 46/2014, potrà procedere:
- a) *"alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità";*
 - b) *"alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno";*
 - c) *"alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente";*

d) "alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione";

- H. nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il Gestore e il nuovo Gestore dovranno darne comunicazione entro 30 giorni allo Sportello IPPC del Dipartimento Politiche dell' Ambiente anche nelle forme di autocertificazione,
- I. In caso di modifica degli impianti il Gestore dovrà comunicare alla Sportello IPPC, all'Arpacal ed al Comune, le modifiche progettate dell'impianto Tali modifiche saranno valutate ai sensi dell'art 29 nonies D. lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
- J. Il Gestore è responsabile della piena applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro;
- K. Per quanto non espressamente previsto dalla presente, il Gestore è assoggettato all'osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia;
- L. I risultati del controllo delle emissioni richiesti dalla presente autorizzazione ed in possesso dell'autorità competente sono messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello IPPC del Dipartimento Politiche dell'Ambiente (sito in Catanzaro, Viale Isonzo n. 414) istituito con D.G.R. n. 797 del 14/11/2006;
- M. Di disporre la trasmissione di copia della presente autorizzazione alla ditta MI.GA Srl, alla Provincia di Cosenza, al Comune di Celico, all'ARPACal - Direzione Generale, al Dipartimento A.R.P.A.Cal di Cosenza, all'ASP di Cosenza, nelle rispettive sedi;
- N. Di fare presente che avverso il presente decreto è possibile proporre, nei modi di legge, ricorso al T.A.R. per la Calabria entro 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.
- O. Di provvedere alla pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente.

Il Dirigente di Settore
Arch. Orsola Rejlo

IL DIRIGENTE GENERALE
Ing. Bruno Gualtieri





ALLEGATO 1

CONDIZIONI DELL'A.I.A.

Proponente: MI.GA. Srl;

Installazione: Aggiornamento/ riesame ai sensi del D. lgs 46/2014 del DDG n. 17749 del 13/11/2008 di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) (ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.) per il *"Polo industriale e di servizi di recupero/smaltimento di rifiuti non pericolosi con annessa discarica di servizio" sito in località S. Nicola del comune di Celico (CS)*".

Ubicazione installazione: Comune di Celico (CS) località San Nicola;

Sede legale: loc. San Nicola – 87053 Celico (CS)

Codici IPPC di cui all'allegato VIII alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e smi: **[5.3 – 5.4]**



1. DEFINIZIONI

AIA: Autorizzazione Integrata Ambientale; autorizzazione all'esercizio per l'installazione "Polo industriale e di servizi di recupero/smaltimento di rifiuti non pericolosi con annessa discarica di servizio" sito in località S. Nicola del comune di Celico (CS).

Autorità competente: ai fini del presente atto si intende per Autorità Competente al rilascio e/o alle modifiche dell'AIA, il Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria;

Organo di controllo: il Dipartimento Politiche dell'Ambiente, che si avvale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL) per l'esecuzione del controllo dell'AIA;

Gestore: la persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella totalità o in parte, l'installazione sita nel Comune di Celico (CS) loc.tà San Nicola oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico della stessa;

Le rimanenti definizioni utilizzate nella stesura della presente autorizzazione sono le medesime di cui all'art. 5 del D.Lgs. 152/2006 e smi.

2. QUANTITATIVI AUTORIZZATI

- "Impianto di selezione di rifiuti non pericolosi" per un massimo di 156.000 t/annue;
- "Impianto di biostabilizzazione/compostaggio" per un massimo di 45.000 t/annue;
- "Discarica per rifiuti non pericolosi" per un volume totale di 290.000 m³ coltivabile in due lotti funzionali di circa 145.000 m³ ciascuno;

3. CONDIZIONI GENERALI E SPECIFICHE PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO

A. Prescrizioni relative alla realizzazione ed alla gestione del sistema impiantistico (linea trattamento selezione rifiuti indifferenziati e differenziati).

1. Le aree esterne al capannone destinate al transito dei mezzi ed alla movimentazione dei rifiuti vanno mantenute provviste di pavimentazione industriale ed impermeabilizzate al fine di garantire un coefficiente di permeabilità pari a 10⁻⁷ cm;
2. La vasca a servizio dei servizi igienici dell'impianto devono essere mantenute a completa tenuta ed i reflui dovranno essere prelevati periodicamente da ditte autorizzate;
3. il prodotto ottenuto dal processo di compostaggio dovrà avere le caratteristiche indicate negli allegati al D.lgs. 217/2006 e s. m. e i per essere messo in commercio;

B. Prescrizioni relative alla realizzazione ed alla gestione dell'impianto di bio – stabilizzazione.

1. Il sottovaglio proveniente dal rifiuto solido urbano indifferenziato potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente come materiale di ricopertura giornaliera, previa miscelazione nelle opportune percentuali con altro materiale arido, e non utilizzato come compost;
2. I rifiuti potranno essere stoccati prima del trattamento per un periodo massimo di 3 (tre) giorni ad esclusione dei rifiuti cellulosici, che possono essere staccati per un periodo massimo di giorni 30 (trenta);
3. Dovranno essere messe in atto adeguate misure di mitigazione del rumore e di abbattimento delle polveri e delle particelle sospese, soprattutto relativamente agli impianti di triturazione e di raffinazione;
4. Dovranno essere rispettate tutte le norme tecniche relative alla tipologia di impianto in oggetto e in particolare quelle specificate al punto 16.1 ed al punto 18.1 dell'allegato I al D.M, 05.02.1998 e s.m.i.;
5. Il processo di compostaggio deve essere condotto in modo da assicurare:
 - a) il controllo dei rapporti di miscelazione e delle caratteristiche chimico fisiche delle matrici organiche di partenza;
 - b) il controllo della temperatura di processo;
 - c) un apporto di ossigeno sufficiente a mantenere le condizioni aerobiche della massa.
6. La durata dell'intero processo di compostaggio non dovrà essere inferiore a 90 giorni comprendenti la fase di bio - ossidazione accelerata e la fase di maturazione lenta;
7. I fanghi utilizzati nel processo di compostaggio devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'allegato I B del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;

- 
8. La frazione umida proveniente dalla selezione del rifiuto urbano indifferenziato potrà essere utilizzata, previa stabilizzazione, solo ed esclusivamente per la produzione di materiale utilizzato per la copertura giornaliera dei rifiuti;

C. Prescrizioni relative alla realizzazione ed alla gestione della discarica.

1. vengano conferiti in discarica i rifiuti solo dopo il trattamento così come stabilito dall'art. 7 del D.lgs 36 del 13 gennaio 2003 e s.m. e i.;
2. la copertura superficiale finale della discarica, nella fase di post – esercizio, può essere preceduta, secondo quanto disposto dall'allegato I del D. lgs 36/2003, da una copertura provvisoria, finalizzata ad isolare la massa di rifiuti in corso di assestamento. Detta copertura dovrà almeno comprendere uno strato di regolarizzazione, uno strato di drenaggio biogas e uno di impermeabilizzazione, avendo cura di convogliare le acque meteoriche al di fuori del corpo discarica. La copertura provvisoria, dovrà essere realizzata nel più breve tempo possibile;
3. l'area dell'impianto deve essere delimitata con capisaldi battuti in quote assolute, ai quali riferire le quote relative; ciascun caposaldo dovrà essere dotato di apposito chiodo e di targhetta indicatrice della quota assoluta s.l.m. alla quale il caposaldo stesso costituisce riferimento.
4. l'impianto dovrà essere munito di una centralina di monitoraggio meteorologica e di qualità dell'aria, anche del tipo portatile;
5. tutto il perimetro dell'area autorizzata deve essere adeguatamente recintato per un'altezza non inferiore a due metri e munito di apposito cancello, da chiudersi nelle ore notturne o in caso di assenza di personale di sorveglianza allo scopo di impedire l'accesso ai non addetti. Il perimetro della discarica deve essere inoltre presidiato, al fine di costituire un'ideale barriera, da uno o più filari di alberi di adeguato sviluppo vegetativo; le fallanze andranno periodicamente risarcite;
6. all'ingresso dell'impianto deve essere posto un cartello di adeguate dimensioni nel quale viene indicata la categoria della discarica, alla luce del D. Lgs. n. 36/2003, il nome e la sede del soggetto responsabile della gestione, il numero di telefono a cui fare riferimento per eventuali comunicazioni di emergenza, nonché specificato il divieto di accesso a personale non autorizzato;
7. la barriera di impermeabilizzazione costituita da materiale naturale dovrà essere posata in opera in strati successivi di spessore non superiore a 20 cm. La compenetrazione degli strati sovrapposti dovrà essere garantita dall'utilizzo di idonei mezzi di compattazione, nonché dall'apposita preparazione della superficie di ciascuno strato prima della posa in opera di quello successivo. Durante la posa in opera, la barriera suddetta dovrà essere protetta dagli agenti atmosferici, con particolare riferimento alle condizioni di gelo e disseccamento;
8. il perimetro della discarica dovrà essere presidiato da strutture atte ad impedire l'ingresso di acque meteoriche all'interno della discarica stessa, dimensionate al minimo sulla base di una portata d'acqua connessa con eventi meteorici aventi tempo di ritorno decennale;
9. il coefficiente di permeabilità della barriera di impermeabilizzazione costituita da materiale naturale, non deve risultare superiore a 10^{-7} cm/secondo; il suddetto valore di conducibilità idraulica deve essere determinato mediante un numero adeguato di prove effettuate in sito ed in laboratorio che attestino il suo raggiungimento per tutto il suo spessore;
10. le caratteristiche della struttura di impermeabilizzazione costituita da materiale artificiale devono essere verificate mediante l'esecuzione di prove distruttive effettuate su campioni di materiale, nonché di prove conservative effettuate su tutta l'estensione delle saldature; al termine della posa in opera, l'idoneità finale della struttura impermeabilizzante artificiale deve essere verificata mediante l'esecuzione di opportune indagini mediante metodi geoelettrici, o comunque scientificamente attendibili, effettuate su tutta l'estensione areale dell'impermeabilizzazione;
11. qualora necessario, dovrà essere prevista la realizzazione di opportuni manufatti atti ad evitare la tracimazione delle acque meteoriche o di ruscellamento superficiale dai rilevati perimetrali della discarica, collegati ad idonei punti di scarico adeguatamente allestiti e dimensionati. Le acque meteoriche di cui sopra dovranno essere smaltite nei limiti delle leggi vigenti in materia;
12. Relativamente al collaudo della discarica:
 - il rispetto delle previsioni progettuali e delle prescrizioni contenute nei punti precedenti devono essere certificati mediante relazioni tecniche di collaudo in corso d'opera, redatte da professionisti laureati abilitati, competenti in ogni singola materia, estranei alla Direzione Lavori;
 - prima dell'inizio della realizzazione della discarica, deve essere inviato un cronoprogramma indicante i tempi previsti per la realizzazione di ciascuna singola fase di costruzione e dei relativi collaudi in corso d'opera e finale;

- 
- il personale addetto alle verifiche di collaudo in corso d'opera deve essere presente in cantiere a tutte le fasi della realizzazione della discarica e deve compilare appositi verbali di collaudo, anche sotto forma di diario di cantiere, attestanti le verifiche effettuate; i suddetti documenti devono essere allegati alle relazioni tecniche di collaudo, di cui al precedente punto, per ciascuna fase delle verifiche alla quale fanno riferimento;
 - 13. deve essere certificato che la tenuta idraulica da due strati di geocomposito bentonitico sia equivalente a 10⁻⁷ cm/s;
 - 14. la tubazione di aspirazione del biogas non dovrà essere fessurata;
 - 15. Relativamente all'esercizio della discarica la ditta dovrà attenersi a quanto contenuto nel D.lgs. 36/2003, nel D.M. 03 agosto 2005 nella circolare del Ministero Ambiente 6 agosto 2013 e in particolare:
 - a. mantenere in efficienza le impermeabilizzazioni della pavimentazione stradale, delle canalette e dei pozzetti di raccolta degli sversamenti su tutte le aree interessate dalla movimentazione dei rifiuti.
 - b. durante la gestione della discarica, devono essere adottati tutti quegli accorgimenti necessari per evitare la produzione e la diffusione di polveri e di odori sgradevoli, con particolare riguardo alle fasi di scarico e di movimentazione dei materiali e del percolato. Contro gli inconvenienti dovuti ad odori sgradevoli, la ditta è tenuta ad adottare tutti i sistemi ed i prodotti esistenti necessari ad eliminare tali inconvenienti. I sistemi ed i prodotti da adottarsi, non previsti nel presente atto, dovranno essere approvati dai competenti Organi di Controllo. Dovranno essere effettuate, con frequenza almeno settimanale, operazioni di riduzione della produzione di polveri sulle piste sterrate di accesso al corpo discarica, dove è prevista l'attività di trasporto e carico/scarico dei rifiuti.
 - c. la raccolta e l'allontanamento delle acque di percolamento, prodotte dalla nuova vasca della discarica, deve avvenire con modalità e frequenza tali da garantire la completa rimozione del percolato insistente al di sopra del sistema di impermeabilizzazione;
 - d. qualora si riscontrasse la presenza di sostanze inquinanti sul suolo, sottosuolo, acque sotterranee e acque superficiali o nei sistemi di monitoraggio delle impermeabilizzazioni di ciascun lotto della discarica (monitoraggio sottotelo) riconducibili alla sua attività, in fase operativa, devono essere assicurati tempestivi interventi, secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati.
 - e. il perimetro della discarica deve essere idoneamente attrezzato al fine di evitare qualunque fuoriuscita incontrollata di acque potenzialmente contaminate all'esterno della struttura impermeabilizzata. Devono inoltre essere previste idonee barriere e presidi atti ad impedire l'ingresso presso la discarica di estranei o di animali randagi;
 - f. l'impianto di discarica deve essere dotato di una centralina meteorologica, anche portatile, idonea alla rilevazione di: direzione ed intensità del vento; temperatura dell'aria; umidità dell'aria; precipitazioni meteoriche; evaporazione
I dati provenienti dalla suddetta centralina dovranno essere conservati presso l'impianto e messi a disposizione degli organi di controllo;
 - g. la viabilità di accesso, ai singoli lotti della discarica, deve garantire la percorribilità in ogni periodo dell'anno e devono essere adottati tutti gli accorgimenti per limitare la polverosità e le molestie derivanti dal traffico di mezzi in ingresso ed uscita dalla discarica. La viabilità interna della discarica deve garantire un agevole accesso a tutti i punti di monitoraggio dell'impianto, in ogni periodo dell'anno.
 - h. lo scarico dei rifiuti deve essere effettuato con modalità tali da garantire condizioni di stabilità degli stessi e delle strutture della discarica collegate. I rifiuti devono essere depositi in strati compattati e sistemati in modo da evitare, lungo il fronte di avanzamento, pendenze superiori a 30°;
 - i. provvedere quotidianamente alla copertura dei rifiuti con materiale idoneo al fine di evitare la dispersione eolica dei rifiuti, la formazione di percolato e ridurre eventuali emissioni diffuse in atmosfera di biogas;
 - j. provvedere periodicamente alla disinfestazione e derattizzazione dell'area. La frequenza di tali operazioni, i prodotti impiegati ed i periodi dell'anno in cui esse sono condotte devono essere concordati con le competenti Autorità di Controllo, in funzione delle condizioni climatiche locali e del tipo di rifiuti trattati.
 - k. nell'ambito della discarica è vietata ogni forma di cernita manuale.
 - l. qualsiasi anomalia che si dovesse verificare presso la discarica durante la fase di gestione



operativa, deve essere immediatamente comunicata (anche a mezzo fax) alla Provincia competente, all'A.R.P.A. Cal Dipartimento di Cosenza. Tali comunicazioni devono riguardare anche eventuali possibili danni ai sistemi di protezione ambientale della discarica derivanti dai fenomeni di cedimento o instabilità della massa dei rifiuti e/o del sottofondo;

- m. sia nella fase operativa che nella fase post-chiusura dell'impianto, si dovrà sempre garantire il rispetto ambientale delle aree interessate e contermini, ponendo particolare riguardo anche agli aspetti estetici e paesaggistici;
 - n. realizzare tutti gli ulteriori interventi tecnici ed operativi che gli Organi di Controllo ritengano necessari sia durante la realizzazione della discarica, sia durante il periodo della gestione;
 - o. durante la fase di scarico dei rifiuti dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare di recare danni e lacerazioni al sistema di impermeabilizzazione delle pareti della discarica;
 - p. con riferimento ai criteri tecnici di coltivazione:
 - i rifiuti conferiti vengano preventivamente triturati e sottoposti all'azione del deferrizzatore. I materiali ferrosi così recuperati dovranno essere conferiti presso centri di recupero e valorizzazione autorizzati;
 - i rifiuti conferiti vengano giornalmente compattati e ricoperti con uno strato di materiale idoneo di spessore adeguato che può essere miscelato con la F.O.S. stabilizzata proveniente dagli impianti pubblici Regionali, nella percentuale del 10%, nel rispetto delle indicazioni contenute nell'OC 3972 del 30/12/2005;
 - dovrà essere evitata qualsiasi migrazione degli inquinanti nel suolo e nel sottosuolo, verificando periodicamente il sistema di raccolta del percolato, nonché lo stato della geomembrana;
 - q. procedere alla verifica periodica dello stato del sistema di raccolta delle acque di origine meteorica, nonché dello stato della recinzione dell'area della discarica;
 - r. risultare in piena efficienza l'impianto di illuminazione esterna;
 - s. l'impianto antincendio dovrà essere sempre tenuto in perfetta efficienza;
 - t. tutte le operazioni connesse con la gestione della discarica dovranno essere compiute nel rispetto delle vigenti leggi riguardo la sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - u. osservare quanto previsto dai piani di gestione operativa, di sorveglianza e controllo e di ripristino ambientale, in ottemperanza a tutte le prescrizioni legislative previste dal D.lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003, con riferimento in particolare al punto 2.10 dell'allegato I;
 - v. il codice CER 20.03.01 non dovrà essere conferito tal quale in discarica;
 - w. l'utilizzo per la ricopertura giornaliera dei rifiuti individuati con i codici [100202] [100903] [100201] potrà avvenire nel rispetto di quanto disposto dal DM 5 febbraio 1998 e in particolare la percentuale di rifiuti utilizzabile in miscela con la materia prima non dovrà essere superiore al 30% in peso (il recupero è subordinato comunque all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al citato decreto);
16. a far data dalla chiusura della discarica, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale, entro i limiti prescrizionali da essa previsti;
17. dopo la chiusura della discarica, il soggetto autorizzato è responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase della gestione successiva alla chiusura per tutto il tempo che sarà ritenuto necessario dall'autorità competente, tenendo conto del periodo di tempo durante il quale la discarica può comportare rischi;
18. È fatto obbligo di un preavviso minimo di 30 giorni, da effettuarsi mediante lettera raccomandata a.r., della data di cessazione definitiva della attività di smaltimento dei rifiuti, rispettivamente, presso la nuova vasca della discarica, alla Provincia competente, all'A.R.P.A. Cal Dipartimento di Cosenza ed al Dipartimento Politiche dell'ambiente;

D. Prescrizioni generiche sulla gestione dell'intero polo industriale

- 1. vengano piantumate lungo tutto il perimetro della recinzione essenze arboree sempreverdi di alto fusto autoctone e/o compatibili con l'Habitat naturale, allo scopo di ridurre l'impatto visivo e la rumorosità dell'impianto;
- 2. la vegetazione arborea esistente dovrà essere il più possibile salvaguardata;
- 3. per ciascuna area di trattamento dovranno essere posti in opera gli impianti di sicurezza atti a tutelare l'incolumità della salute e dell'ambiente;
- 4. nell'esecuzione dei lavori siano rispettate le prescrizioni riportate nella relazione geologica;

- 
5. siano adottati tutti gli accorgimenti tecnici necessari a prevenire franamenti, aggrottamenti ed accumuli di materiale di risulta che, se non opportunamente utilizzato, dovrà essere trasportato a rifiuto in discarica autorizzata;
 6. a lavori ultimati il Gestore dovrà provvedere alla razionale sistemazione del terreno smosso, delle scarpate e dei terrapieni che dovranno essere ben compattati e rinverditi con idonee specie vegetali, preferibilmente autoctone, atte a trattenere il terreno. Qualora le condizioni orografiche lo richiedano, la sistemazione dovrà avvenire mediante la realizzazione di idonee opere di contenimento del terreno, opportunamente dimensionate. Dovrà inoltre provvedersi alla regimazione delle acque meteoriche che dovranno essere canalizzate ed immesse in esistenti condotte o impluvi naturali;
 7. l'esercizio dell'impianto nel suo complesso dovrà avvenire in modo da evitare la perdita accidentale o l'abbandono dei rifiuti anche in fase di movimentazione e trasporto;
 8. eventuali emissioni in atmosfera dovranno rispettare i limiti di cui all'allegato 5 parte IIIa del D. Lgs. 152/06 s.m. e i.;
 9. l'attività dovrà essere dotata di impianto antincendio in regola con la normativa del settore;
 10. per i rifiuti tenuti in deposito temporaneo siano rispettati i tempi e le condizioni previste dall'art. 183 comma 1) lettera m) di cui al D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
 11. nell'esercizio dell'impianto dovranno essere rispettati i criteri igienico – sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti normative, e quanto previsto in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
 12. il Gestore dovrà detenere registro di carico e scarico, regolarmente vidimato, ai sensi dell' art. 190 D.Lgs n. 152/06 e s.m. e i., per almeno cinque anni dalla data dell'ultima vidimazione;
 13. il Gestore è tenuto a rispettare ed attuare tutte le norme tecniche ed amministrative che regolano la gestione degli impianti autorizzati;
 14. il Gestore dovrà provvedere alla messa in sicurezza e bonifica del sito alla cessazione dell'attività dell'impianto;
 15. il Gestore dovrà mettere in atto ogni accorgimento utile ai fini della riduzione dei cattivi odori, realizzando gli accorgimenti impiantistici di cui al PMC e riportati dalla ditta stessa negli elaborati progettuali ed al presente provvedimento;
 16. il Comune di Celico potrà effettuare i controlli delle matrici ambientali in qualunque momento ed in contraddittorio con la ditta;
 17. relativamente al valore di manganese rilevato dalle analisi delle acque di falda, lo stesso dovrà essere monitorato con la frequenza stabilita dal PMC;
 18. per lo smaltimento di tutti i reflui gestiti come rifiuti liquidi e pertanto allontanati dall'impianto tramite autobotte o altro mezzo equivalente, dovrà essere rispettato quanto previsto dalla parte IV del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
 19. relativamente ai reflui raccolti e successivamente convogliati in uno scarico, così come definito dall'art. 74 comma 1 lett. ff, dovranno essere rispettati i limiti tabellari previsti dall'allegato 5, parte III, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
 20. per le emissioni in atmosfera provenienti dalla movimentazione, trasporto e stoccaggio di materiali polverulenti si dovranno rispettare le prescrizioni di cui all'allegato V alla Parte V del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.; Inoltre, per le sostanze inquinanti individuate, dovranno essere rispettati i limiti di emissione previsti dall'allegato I alla Parte V del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

E - ELENCO CODICI CER AUTORIZZATI

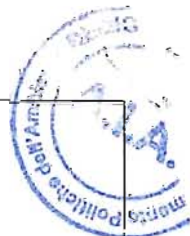
Di seguito si riportano i codici CER di rifiuti autorizzati con indicata l'operazione di smaltimento/recupero e l'impianto di trattamento.

CODICI CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI DI SMALTIMENTO e/o RECUPERO				IMPIANTO	QUANTITÀ AUTORIZZATE
		D15	D14	R12	R13		
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati					SELEZIONE	Ton anno 156.000
20 03 03	Residui della pulizia stradale						

CODICI CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI DI SMALTIMENTO e/o RECUPERO				IMPIANTO	QUANTITÀ AUTORIZZATE
		D15	D8	R13	R3		
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense						
20 03 02	rifiuti dei mercati						
02 01 03	scarti di tessuti vegetali						
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04						

03 01 01	scarti di corteccia e sughero	D15	D8	R13	R3	BIOSTABILIZZAZIONE/ COMPOSTAGGIO	Ton anno 45.000
03 03 01	scarti di corteccia e legno	D15	D8	R13	R3		
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	D15	D8	R13	R3		
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	D15	D8	R13	R3		
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	D15	D8	R13	R3		
02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	D15	D8	R13	R3		
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	D15	D8	R13	R3		
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze	D15	D8	R13	R3		
02 01 06	feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito	D15	D8	R13	R3		
15 01 03	imballaggi in legno	D15	D8	R13	R3		
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	D15	D8	R13	R3		
03 01 01	scarti di corteccia e sughero	D15	D8	R13	R3		
03 01 99	rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili - rifiuti non specificati altrimenti	D15	D8	R13	R3		
20 02 01	rifiuti biodegradabili	D15	D8	R13	R3		
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	D15	D8	R13	R3		
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	D15	D8	R13	R3		
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	D15	D8	R13	R3		
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	D15	D8	R13	R3		
02 02 04	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	D15	D8	R13	R3		
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti	D15	D8	R13	R3		
02 03 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	D15	D8	R13	R3		
02 04 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	D15	D8	R13	R3		
02 05 02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	D15	D8	R13	R3		
02 06 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	D15	D8	R13	R3		
02 07 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	D15	D8	R13	R3		
03 03 02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	D15	D8	R13	R3		
04 01 07	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	D15	D8	R13	R3		
19 06 05	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	D15	D8	R13	R3		
19 06 06	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	D15	D8	R13	R3		
10 01 01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104)	D15	D8	R13	R3		
10 01 02	ceneri leggere di carbone	D15	D8	R13	R3		
10 01 03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato	D15	D8	R13	R3		
10 01 15	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 100114	D15	D8	R13	R3		
10 01 17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100116	D15	D8	R13	R3		
02 01 02	scarti di tessuti animali	D15	D8	R13	R3		
02 01 07	rifiuti della silvicoltura	D15	D8	R13	R3		
02 02 02	scarti di tessuti animali	D15	D8	R13	R3		
02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	D15	D8	R13	R3		
02 04 01	terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole	D15	D8	R13	R3		
02 04 02	carbonato di calcio fuori specifica	D15	D8	R13	R3		
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	D15	D8	R13	R3		
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	D15	D8	R13	R3		
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	D15	D8	R13	R3		
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze	D15	D8	R13	R3		
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate	D15	D8	R13	R3		

CODICI CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI DI SMALTIMENTO	IMPIANTO	QUANTITATA' AUTORIZZATE
01 01 01	rifiuti da estrazione di minerali metalliferi	D1	DISCARICA	METRI CUBI 290.000
01 01 02	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi	D1		
01 03 06	sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05	D1		
01 03 08	polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	D1		
01 03 09	fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	D1		
01 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	D1		
01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	D1		



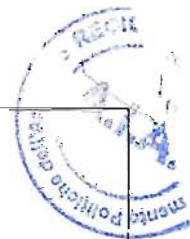
01 04 09	scarti di sabbia e argilla	D1	
01 04 10	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	D1	
01 04 11	rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	D1	
01 04 12	sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11	D1	
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	D1	
01 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	D1	X
01 05 04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	D1	
01 05 07	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	D1	
01 05 08	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	D1	
01 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	D1	X
02 01 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	D1	
02 01 02	scarti di tessuti animali	D1	
02 01 03	scarti di tessuti vegetali	D1	
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	D1	
02 01 06	feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito	D1	
02 01 07	rifiuti della silvicoltura	D1	
02 01 09	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08	D1	
02 01 10	rifiuti metallici	D1	
02 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	D1	X
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	D1	
02 02 02	scarti di tessuti animali	D1	
02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	D1	
02 02 04	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	D1	
02 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	D1	X
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti	D1	
02 03 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti	D1	
02 03 03	rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente	D1	
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	D1	
02 03 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	D1	
02 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	D1	X
02 04 01	terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole	D1	
02 04 02	carbonato di calcio fuori specifica	D1	
02 04 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	D1	
02 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	D1	X
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	D1	
02 05 02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	D1	
02 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	D1	X
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	D1	
02 06 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti	D1	
02 06 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	D1	
02 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	D1	X
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	D1	
02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	D1	
02 07 03	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici	D1	
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	D1	
02 07 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	D1	
02 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	D1	X
03 01 01	scarti di corteccia e sughero	D1	
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	D1	
03 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	D1	X
03 02 99	prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti	D1	X
03 03 01	scarti di corteccia e legno	D1	
03 03 02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	D1	
03 03 05	fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta	D1	
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	D1	
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	D1	
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	D1	
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	D1	
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	D1	
03 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	D1	X
04 01 01	carniccio e frammenti di calce	D1	
04 01 02	rifiuti di calcinazione	D1	
04 01 06	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo	D1	
04 01 07	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti	D1	

	cromo		
04 01 08	cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	D1	
04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	D1	
04 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	D1	X
04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	D1	
04 02 10	materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)	D1	
04 02 15	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16	D1	
04 02 17	tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16	D1	
04 02 20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19	D1	
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze	D1	
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate	D1	
04 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	D1	X
05 01 10	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09	D1	
05 01 13	fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie	D1	
05 01 14	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	D1	
05 01 16	rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio	D1	
05 01 17	bitumi	D1	
05 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	D1	X
05 06 04	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	D1	
05 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	D1	X
05 07 02	rifiuti contenenti zolfo	D1	
05 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	D1	X
06 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	D1	X
06 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	D1	X
06 03 14	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13	D1	
06 03 16	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15	D1	
06 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	D1	X
06 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	D1	X
06 05 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02	D1	
06 06 03	rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02	D1	
06 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	D1	X
06 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	D1	X
06 08 99	rifiuti non specificati altrimenti	D1	X
06 09 02	scorie fosforose	D1	
06 09 04	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03	D1	
06 09 99	rifiuti non specificati altrimenti	D1	X
06 10 99	rifiuti non specificati altrimenti	D1	X
06 11 01	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio	D1	
06 11 99	rifiuti non specificati altrimenti	D1	X
06 13 03	nerofumo	D1	
06 13 99	rifiuti non specificati altrimenti	D1	X
07 01 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11	D1	
07 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	D1	X
07 02 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11	D1	
07 02 13	rifiuti plastici	D1	
07 02 15	rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14	D1	
07 02 17	rifiuti contenenti silicone diversi da quelli menzionati alla voce 07 02 16	D1	
07 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	D1	X
07 03 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11	D1	
07 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	D1	X
07 04 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11	D1	
07 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	D1	X
07 05 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11	D1	
07 05 14	rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13	D1	
07 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	D1	X
07 06 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11	D1	
07 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	D1	X
07 07 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11	D1	
07 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	D1	X
08 01 12	Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	D1	
08 01 14	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13	D1	
08 01 16	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15	D1	



08 01 18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	D1	
08 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	D1	X
08 02 01	polveri di scarto di rivestimenti	D1	
08 02 02	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	D1	
08 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	D1	X
08 03 07	fanghi acquosi contenenti inchiostro	D1	
08 03 13	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12	D1	
08 03 15	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14	D1	
08 03 18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	D1	
08 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	D1	X
08 04 10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09	D1	
08 04 12	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11	D1	
08 04 14	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13	D1	
08 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	D1	X
09 01 08	Carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	D1	
09 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	D1	X
10 01 01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	D1	
10 01 02	ceneri leggere di carbone	D1	
10 01 03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato	D1	
10 01 05	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	D1	
10 01 07	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	D1	
10 01 15	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14	D1	
10 01 17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16	D1	
10 01 19	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18	D1	
10 01 21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20	D1	
10 01 23	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22	D1	
10 01 24	sabbie dei reattori a letto fluidizzato	D1	
10 01 25	rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone	D1	
10 01 26	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento	D1	
10 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	D1	X
10 02 01	rifiuti del trattamento delle scorie	D1	
10 02 02	scorie non trattate	D1	
10 02 08	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07	D1	
10 02 10	scaglie di laminazione	D1	
10 02 12	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11	D1	
10 02 14	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13	D1	
10 02 15	altri fanghi e residui di filtrazione	D1	
10 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	D1	X
10 03 02	frammenti di anodi	D1	
10 03 05	rifiuti di allumina	D1	
10 03 16	schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15	D1	
10 03 18	rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17	D1	
10 03 20	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19	D1	
10 03 22	altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21	D1	
10 03 24	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23	D1	
10 03 26	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25	D1	
10 03 28	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27	D1	
10 03 30	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29	D1	
10 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	D1	X
10 04 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09	D1	
10 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	D1	X
10 05 01	scorie della produzione primaria e secondaria	D1	
10 05 04	altre polveri e particolato	D1	
10 05 09	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08	D1	
10 05 11	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10	D1	
10 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	D1	X
10 06 01	scorie della produzione primaria e secondaria	D1	
10 06 02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	D1	

10 06 04	altre polveri e particolato	D1	
10 06 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09	D1	
10 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	D1	X
10 07 01	scorie della produzione primaria e secondaria	D1	
10 07 02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	D1	
10 07 03	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	D1	
10 07 04	altre polveri e particolato	D1	
10 07 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	D1	
10 07 08	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07	D1	
10 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	D1	X
10 08 04	polveri e particolato	D1	
10 08 09	altre scorie	D1	X
10 08 11	impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10	D1	
10 08 13	rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12	D1	
10 08 14	frammenti di anodi	D1	
10 08 16	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15	D1	
10 08 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17	D1	
10 08 20	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19	D1	
10 08 99	rifiuti non specificati altrimenti	D1	X
10 09 03	scorie di fusione	D1	
10 09 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	D1	
10 09 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	D1	
10 09 10	polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09	D1	
10 09 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11	D1	
10 09 14	leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13	D1	
10 09 16	scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15	D1	
10 09 99	rifiuti non specificati altrimenti	D1	X
10 10 03	scorie di fusione	D1	
10 10 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05	D1	
10 10 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07	D1	
10 10 10	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09	D1	
10 10 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11	D1	
10 10 14	leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13	D1	
10 10 16	scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15	D1	
10 10 99	rifiuti non specificati altrimenti	D1	X
10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro	D1	
10 11 05	polveri e particolato	D1	
10 11 10	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09	D1	
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	D1	
10 11 14	lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13	D1	
10 11 16	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15	D1	
10 11 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17	D1	
10 11 20	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19	D1	
10 11 99	rifiuti non specificati altrimenti	D1	X
10 12 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	D1	
10 12 03	polveri e particolato	D1	
10 12 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	D1	
10 12 06	stampi di scarto	D1	
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	D1	
10 12 10	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09	D1	
10 12 12	rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11	D1	
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	D1	
10 12 99	rifiuti non specificati altrimenti	D1	X
10 13 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	D1	
10 13 04	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce	D1	
10 13 06	polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)	D1	
10 13 07	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	D1	
10 13 10	rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09	D1	
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	D1	
10 13 13	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12	D1	
10 13 14	rifiuti e fanghi di cemento	D1	
10 13 99	rifiuti non specificati altrimenti	D1	X



11 01 10	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09	D1	
11 01 14	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13	D1	
11 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	D1	
11 02 03	rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi	D1	X
11 02 05	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05	D1	
11 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	D1	X
11 05 02	ceneri di zinco	D1	
11 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	D1	X
12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi	D1	
12 01 04	polveri e particolato di materiali non ferrosi	D1	
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici	D1	
12 01 13	rifiuti di saldatura	D1	
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	D1	
12 01 17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16	D1	
12 01 21	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	D1	
12 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	D1	X
15 01 01	imballaggi in carta e cartone	D1	
15 01 02	imballaggi in plastica	D1	
15 01 03	imballaggi in legno	D1	
15 01 04	imballaggi metallici	D1	
15 01 05	imballaggi in materiali compositi	D1	
15 01 06	imballaggi in materiali misti	D1	
15 01 07	imballaggi in vetro	D1	
15 01 09	imballaggi in materia tessile	D1	
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	D1	
16 01 22	componenti non specificati altrimenti	D1	
16 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	D1	X
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	D1	
16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	D1	
16 05 09	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08	D1	
16 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	D1	X
16 08 01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	D1	
16 08 03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	D1	
16 08 04	catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16 08 07)	D1	
16 11 02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	D1	
16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	D1	
16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	D1	
17 01 01	cemento	D1	
17 01 02	mattoni	D1	
17 01 03	mattonelle e ceramiche	D1	
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	D1	
17 02 01	legno	D1	
17 02 02	vetro	D1	
17 02 03	plastica	D1	
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	D1	
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	D1	
17 05 06	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05	D1	
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	D1	
17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	D1	
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	D1	
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	D1	
18 01 01	oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)	D1	
18 01 04	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)	D1	
18 01 07	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06	D1	
18 01 09	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08	D1	
18 02 01	oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)	D1	
18 02 03	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	D1	
18 02 06	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05	D1	
18 02 08	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07	D1	
19 01 02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	D1	
19 01 12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11	D1	

19 01 14	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13	D1	
19 01 16	polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15	D1	
19 01 18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	D1	
19 01 19	sabbie dei reattori a letto fluidizzato	D1	
19 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	D1	X
19 02 03	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	D1	
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	D1	
19 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	D1	X
19 03 05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04	D1	
19 03 07	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06	D1	
19 04 01	rifiuti vetrificati	D1	
19 05 01	parte di rifiuti urbani e simili non compostata	D1	
19 05 02	parte di rifiuti animali e vegetali non compostata	D1	
19 05 03	compost fuori specifica	D1	
19 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	D1	
19 06 04	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	D1	
19 06 06	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	D1	
19 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	D1	X
19 08 01	vaglio	D1	
19 08 02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia	D1	
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	D1	
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	D1	
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	D1	
19 08 99	rifiuti non specificati altrimenti	D1	X
19 09 01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	D1	
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	D1	
19 09 03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione	D1	
19 09 04	carbone attivo esaurito	D1	
19 09 05	resine a scambio ionico saturate o esaurite	D1	
19 09 06	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	D1	
19 09 99	rifiuti non specificati altrimenti	D1	X
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio	D1	
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi	D1	
19 10 04	fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03	D1	
19 10 06	altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05	D1	
19 11 06	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05	D1	
19 11 99	rifiuti non specificati altrimenti	D1	X
19 12 01	carta e cartone	D1	
19 12 04	plastica e gomma	D1	
19 12 05	vetro	D1	
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	D1	
19 12 08	prodotti tessili	D1	
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	D1	
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	D1	
19 13 02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	D1	
19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	D1	
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	D1	
20 02 02	terra e rocce	D1	
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili	D1	
20 03 02	rifiuti dei mercati	D1	
20 03 03	residui della pulizia stradale	D1	
20 03 04	fanghi delle fosse settiche	D1	
20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature	D1	

Possono essere inoltre utilizzati per attività di recupero (copertura giornaliera e finale) i seguenti rifiuti:

CODICI CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI DI RECUPERO				IMPIANTO
19 05 03	Compost fuori specifica	R13	R11		R10	DISCARICA
19 12 09	Minerali (sabbia rocce)	R13		R5		
10 01 24	Sabbie dei reattori	R13		R5		
10 01 01	Ceneri pesanti	R13		R5		
10 01 03	Ceneri leggere	R13		R5		

Operazioni di recupero/smaltimento connesse alla produzione del biogas:

19 06 99	Biogas	D10	Torcia discarica	R1	Impianto di recupero energetico
----------	--------	-----	------------------	----	---------------------------------





ALLEGATO 2

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Proponente: MI.GA. Srl;

Installazione: Aggiornamento/riesame ai sensi del D. lgs 46/2014 del DDG n. 17749 del 13/11/2008 di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) (ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.) per il "Polo industriale e di servizi di recupero/smaltimento di rifiuti non pericolosi con annessa discarica di servizio" sito in località S. Nicola del comune di Celico" (CS).

Ubicazione installazione: Comune di Celico (CS) località San Nicola;

Sede legale: loc. San Nicola – 87053 Celico (CS)

Codici IPPC di cui all'allegato VIII alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e smi: [5.3 - 5.4]



IPPC - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento

Piano di monitoraggio e di controllo

L'art. 36, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 4/2008 ha modificato la lettera h) dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 59/2005, stabilendo che la domanda presentata dal gestore deve descrivere, oltre alle misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente, anche "le attività di autocontrollo e di controllo programmato che richiedono l'intervento dell'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente";

E' necessario, pertanto, integrare la documentazione da allegare alla domanda di rilascio dell'AIA ai sensi della DDG n. 6903 del 29/05/2007 e del Regolamento Regionale 21 agosto 2007, n. 5, con le informazioni sopra richiamate.

Il documento che segue delinea un indice di contenuti minimi che dovrebbero far parte di un buon piano di monitoraggio e controllo.

La necessità di affrontare preventivamente percorsi di valutazione e decisionali applicabili a realtà impiantistiche potenzialmente molto diverse tra loro rende la proposta di piano di monitoraggio e controllo necessariamente ampia. Non inganni dunque l'ampiezza delle schede in cui lo schema di proposta di piano è stata articolata: l'utilizzatore del documento potrà trovare, di volta in volta, le modalità più efficaci di semplificazione utilizzando solo le parti che sono applicabili al caso in esame.

Resta fermo il diritto dovere dell'autorità competente, caso per caso, di commentare e modificare il piano proposto dal gestore. L'autorità competente peraltro, nell'esercizio di suddetto diritto dovere, potrà e dovrà tener conto di ulteriori elementi, quali la storia pregressa dell'impianto, la realtà territoriale nel quale l'impianto è inserito, la "propensione" del gestore al rispetto delle prescrizioni ambientali (ad esempio con l'adozione di schemi di certificazione dei propri sistemi di gestione ambientale), nonché il parere dell'Arpacal ai sensi dall'art. 36, comma 4 del D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale).

Il piano di monitoraggio e controllo deve avere la capacità di concentrare l'attenzione del gestore e dell'ente di controllo sulle effettive criticità ambientali definendo uno schema efficace ed anche efficiente di monitoraggio.

Un indice dei contenuti minimi del piano di monitoraggio e controllo costituisce allo stesso tempo utile riferimento:

- per il gestore - che dovrà approntare il piano ed allegarlo alla domanda di autorizzazione integrata ambientale - in quanto egli ha tutto l'interesse ad aumentare l'efficacia della produzione, riducendo al massimo possibile l'impatto dei controlli sul normale esercizio (tanto in termini di tempo quanto di risorse impegnate; in tal senso l'opzione per la *proposta* da parte del gestore) e a poter oggettivamente dimostrare la propria conformità alle prescrizioni;
- per l'autorità competente che dovrà valutare il piano, approvarlo e farne parte integrante dell'autorizzazione avendo interesse a garantire l'osservanza delle prescrizioni autorizzative;
- per l'Arpacal, ente di controllo, che ha l'interesse di effettuare compiutamente il proprio compito istituzionale utilizzando al meglio possibile le proprie risorse a fronte di una pianificazione, per il periodo di vita dell'autorizzazione, delle modalità e dei tempi di intervento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria.

Alcuni dati, ad esempio i nominativi dei referenti di cui alla tabella D1 e le modalità di comunicazione dei dati di cui al Cap. 6 - e più in generale tutti i dati che non dovessero essere riportati dal gestore - saranno determinati e/o aggiunti in una fase successiva a quella di consegna della proposta.





REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO POLITICHE DELL' AMBIENTE

I.P.P.C. Integrated Prevention Pollution and Control

Al Dipartimento Politiche dell' Ambiente
della Regione Calabria
Sportello IPPC
Viale Isonzo, 414
88100 Catanzaro

All'Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente della Calabria
Dipartimento di Cosenza
Via Montesanto, 123
87100 Cosenza

- ALLEGATO E -

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO



PREMESSA.....	2
1 - FINALITÀ DEL PIANO	2
2 - CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER L'ESECUZIONE DEL PIANO	3
2.1- OBBLIGO DI ESECUZIONE DEL PIANO	3
2.2 - EVITARE LE MISCELAZIONI	3
2.3 - FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI.....	3
2.4 - MANUTENZIONE DEI SISTEMI	3
2.5 - EMENDAMENTI AL PIANO.....	3
2.6 - OBBLIGO DI INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI.....	4
2.7 - ACCESSO AI PUNTI DI CAMPIONAMENTO.....	4
2.8 - MISURA DI INTENSITÀ E DIREZIONE DEL VENTO	4
3 - OGGETTO DEL PIANO	5
3.1 - COMPONENTI AMBIENTALI	5
3.1.1 - Consumo materie prime	5
3.1.2 - Consumo risorse idriche	5
3.1.3 - Consumo energia.....	6
3.1.4 - Consumo combustibili	6
3.1.5 - Emissioni in aria.....	7
3.1.6 - Emissioni in acqua	9
3.1.7 - Rumore	10
3.1.8 - Rifiuti	11
3.1.9 - Suolo	12
3.2 - GESTIONE DELL'IMPIANTO	13
3.2.1 - Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi	13
3.2.2 - Indicatori di prestazione	14
4 - RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO.....	15
4.1 Attività a carico del gestore.....	15
4.2 Attività a carico dell'ente di controllo	16
4.3 Costo del Piano a carico del gestore	17
5 - MANUTENZIONE E CALIBRAZIONE.....	18
6 - COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO	19
6.1 - VALIDAZIONE DEI DATI	19
6.2 - GESTIONE E PRESENTAZIONE DEI DATI	19
6.2.1 - Modalità di conservazione dei dati.....	19
6.2.2 - Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano	19
NOTE PER LA COMPILAZIONE.....	20
Finalità del piano.....	20
Oggetto del piano	20
Responsabilità nell'esecuzione del piano	21
Manutenzione e calibrazione	22
Comunicazione dei risultati	22





PREMESSA

Piano di Monitoraggio e Controllo ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.59 recante "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" (GU n. 93 del 22-4-2005- Supplemento Ordinario n.72), per la Autorizzazione Integrata Ambientale del polo industriale e di servizi di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi, di proprietà della società MI.GA. S.r.l., sito in Celico (CS), Loc. San Nicola, CAP 87053.

Il presente Piano di Monitoraggio e Controllo è conforme alle indicazioni della linea guida sui "sistemi di monitoraggio" (Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13 Giugno 2005, decreto 31 gennaio 2005 recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372").

1 - FINALITÀ DEL PIANO

In attuazione dell'art. 7 (condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale), comma 6 (requisiti di controllo) del citato decreto legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005, il Piano di Monitoraggio e Controllo che segue, d'ora in poi semplicemente Piano, ha la finalità principale della verifica di conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata per l'impianto in premessa, ed è pertanto parte integrante dell'AIA suddetta.

Il Piano potrà rappresentare anche un valido strumento per le attività sinteticamente elencate di seguito:

- raccolta dei dati ambientali nell'ambito delle periodiche comunicazioni INES;
- raccolta di dati per la verifica della buona gestione e l'accettabilità dei rifiuti presso gli impianti di trattamento e smaltimento;
- raccolta dati per la verifica della buona gestione dei rifiuti prodotti nel caso di conferimento a ditte terze esterne al sito;
- verifica della buona gestione dell'impianto;
- verifica delle prestazioni delle MTD adottate;

2 - CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER L'ESECUZIONE DEL PIANO

(Ancorché tipico oggetto dell'AIA questo capitolo è presentato come esempio di condizioni generali che dovrebbero corredare il piano di monitoraggio e controllo che l'ente di controllo predisporrà sulla base della proposta del gestore).

2.1 - OBBLIGO DI ESECUZIONE DEL PIANO

Il gestore dovrà eseguire campionamenti, analisi, misure, verifiche, manutenzione e calibrazione come riportato nelle tabelle contenute al paragrafo 4 del presente Piano.

2.2 - EVITARE LE MISCELAZIONI

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro è influenzata dalla miscelazione delle emissioni, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

2.3 - FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva (ad esclusione dei periodi di manutenzione e calibrazione che sono comunque previsti nel punto 4 del presente Piano in cui l'attività stessa è condotta con sistemi di monitoraggio o campionamento alternativi per limitati periodi di tempo).

In caso di malfunzionamento di un sistema di monitoraggio "in continuo", il gestore deve tempestivamente contattare l'Autorità Competente e un sistema alternativo di misura e campionamento deve essere implementato. (non compete)

2.4 - MANUTENZIONE DEI SISTEMI

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Campagne di misurazione parallele per calibrazione in accordo con i metodi di misura di riferimento (CEN standard o accordi con l'Autorità Competente) dovranno essere poste in essere secondo le norme specifiche di settore e comunque almeno una volta ogni due anni. (non compete)

2.5 - EMENDAMENTI AL PIANO

La frequenza, i metodi e lo scopo del monitoraggio, i campionamenti e le analisi, così come prescritti nel presente Piano, potranno essere emendati dietro permesso scritto dell'Autorità competente.

2.6 - OBBLIGO DI INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI

Il gestore dovrà provvedere all'installazione dei sistemi di campionamento su tutti i punti di emissioni, inclusi sistemi elettronici di acquisizione e raccolta di tali dati, come richiesto dal paragrafo 4 del presente Piano.

2.7 - ACCESSO AI PUNTI DI CAMPIONAMENTO

Il gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:

- a) effluente finale, così come scaricato all'esterno del sito
- b) punti di campionamento delle emissioni aeriformi
- c) punti di emissioni sonori nel sito
- d) area di stoccaggio dei rifiuti nel sito
- e) scarichi in acque superficiali
- f) pozzi sotterranei nel sito.

Il gestore dovrà inoltre predisporre un accesso a tutti gli altri punti di campionamento oggetto del presente Piano.



2.8 - MISURA DI INTENSITÀ E DIREZIONE DEL VENTO

Il gestore dovrà installare e mantenere sempre operativo, in prossimità del sito, una centralina meteo climatica come prevista dal D.Lgs. 36/03, per la rilevazione in continuo di almeno i seguenti parametri:

Parametro	Punto di misura	Frequenza		Modalità di registrazione e trasmissione	Controllo ARPACAL
		Gestione Operativa	Gestione Post-Operativa		
Temperatura dell'aria (min, max, 14 h CET*)	Centralina meteorologica	Giornaliera	media mensile	Report	Ispezioni programmate nell'ambito degli autocontrolli.
Precipitazioni	Centralina meteorologica	Giornaliera	giornaliera sommata ai valori mensili	Report	
Direzione e velocità dei venti	Centralina meteorologica	Giornaliera		Report	
Evaporazione	Centralina meteorologica	Giornaliera	giornaliera sommata ai valori mensili	Report	
Umidità relativa (14 h CET*)	Centralina meteorologica	Giornaliera	media mensile	Report	

Il report dei dati giornalieri e mensili saranno archiviati dalla ditta e tenuti, presso la propria sede, a disposizione dell'Autorità di Controllo. Eventuali malfunzionamenti ed interventi di ripristino della strumentazione installata nella stazione meteo saranno annotati dalla ditta su un registro dotato di pagine con numerazione progressiva, firmate dal responsabile dell'impianto, ove riportare: la data di effettuazione dell'intervento, il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc), la descrizione sintetica dell'intervento, l'indicazione dell'autore dell'intervento. Tale registro deve essere tenuto a disposizione dell'Autorità di Controllo;

3 - OGGETTO DEL PIANO

3.1 - COMPONENTI AMBIENTALI

3.1.1 - Consumo materie prime

Tabella C1 - Materie prime



NON COMPETE

Denominazione Codice (CAS, ...)	Fase di utilizzo e punto di misura	Stato fisico	Metodo misura e frequenza	Unità di misura	Modalità di registrazione e trasmissione
		-	-	-	-

Tabella C2 - Controllo radiometrico

Al fine di tutelare la salute dei lavoratori e di evitare eventuali contaminazioni dell'impianto, il gestore dovrà adottare sistemi di controllo radiometrico (di tipo fisso o portatile) con apposito rilevatore che permetta di individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti.

Qualora il controllo del mezzo in ingresso risultasse positivo al superamento del livello naturale di radioattività, il mezzo sarà posto in "quarantena" in area adiacente all'impianto e sarà contattata l'A.R.P.A.Cal. – Dipartimento Provinciale di Cosenza – per ricevere indicazioni sul da farsi nei tempi minimi tecnicamente necessari.

Deve essere individuata un'adeguata area di stoccaggio del rifiuto non accettato in attesa della restituzione al conferitore o di altra modalità di smaltimento.

Attività	Materiale controllato	Modalità di Controllo	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione e trasmissione	Azioni Arpacal
Misurazione radiometrica campale	Rifiuti in ingresso non accompagnati da pianificazione di filiera	Utilizzo di radiometri per il rilevamento delle radiazioni g (gamma) installati su portale o strumento portatile	All'ingresso dell'impianto	Registrazione giornaliera Cartacea per strumento portatile e informatica e/o cartacea per i dati del portale.	Un campionamento annuale con analisi di laboratorio

3.1.2 - Consumo risorse idriche

Tabella C3 - Risorse idriche

Tipo di tipologia	Punto di prelievo	Fase di utilizzo e punto di misura	Utilizzo (es. Igienico-sanitario, industriale ...)	Metodo misura e frequenza	Unità di misura	Modalità di registrazione e trasmissione
Acquedotto comunale	Ingresso uffici/spogliatoi	Contatore	Igienico-sanitario	Lettura mensile	mc	Foglio elettronico
Condotta comunale	Ingresso impianto	Contatore	Lavaggio, antincendio	Lettura mensile	mc	Foglio elettronico



3.1.3 - Consumo energia

Tabella C4 – Energia

Descrizione	Fase di utilizzo e punto di misura	Tipologia (elettrica, termica)	Utilizzo	Metodo misura e frequenza	Unità di misura	Modalità di registrazione e trasmissione
Energia elettrica prelevata da rete esterna	Macchinari, illuminazione, ecc., misurazione presso le cabine	Elettrica	Industriale, civile, ecc...	Contatori frequenza mensile	Consumo (kWh)	Foglio elettronico

Il gestore, con frequenza triennale, dovrà provvedere ad audit sull'efficienza energetica del sito. Il gestore provvederà a sviluppare un programma di audit. L'audit avrà lo scopo di identificare tutte le opportunità di riduzione del consumo energetico e di efficienza di utilizzo delle risorse. Il programma di audit dovrà essere inviato in forma scritta all'Autorità Competente almeno un mese prima che si inizi l'attività. Una copia del rapporto di audit sarà disponibile nel sito per il controllo eseguito dall'Autorità Competente ed una sintesi dell'ultimo rapporto utile, con in evidenza le peculiarità (criticità) riscontrate, farà parte della sintesi del Piano inviata annualmente all'autorità competente secondo quanto prescritto al paragrafo 6 del presente piano.

3.1.4 - Consumo combustibili

Tabella C5 – Combustibili

Tipologia	Fase di utilizzo e punto di misura	Stato fisico	Qualità (es. tenore zolfo)	Metodo misura	Unità di misura	Modalità di registrazione e trasmissione
Gasolio	Autotrazione, alimentazione gruppo elettrogeno, ecc..	Liquido	Conforme al D.M. 03/02/2005	Contatore e/o bilico	lt, kg	Foglio elettronico



3.1.5 - Emissioni in aria

- Punto 3.1.5 - Emissioni in aria - Inquinanti monitorati

Nell'impossibilità di conseguire il recupero energetico, la termodistruzione del biogas mediante torcia deve avvenire nel rispetto del D.Lgs. 36/2003 e del documento ISPRA prot. nr. 0018712 del 01.06.2011, pertanto devono essere adottate tutte le azioni opportune a stabilire che le condizioni operative della torcia siano finalizzate ad ottenere l'efficacia della distruzione dei gas.

Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, effettuati sulla torcia, dovranno essere annotate su un registro dotato di pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto ove riportare: la data di effettuazione dell'intervento, il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.), la descrizione sintetica dell'intervento, l'indicazione dell'autore dell'intervento. Tale registro deve essere tenuto a disposizione dell'Autorità di Controllo. Il gestore dovrà monitorare automaticamente la quantità del gas inviato in torcia effettuando in continuo la rilevazione della portata (espressa in Nm³/h).

Oltre a caratterizzare quantitativamente il gas di scarica, dovrà essere previsto il monitoraggio della composizione del biogas secondo quanto riportato nella tabella C6/4

In caso di recupero energetico del biogas prodotto, prevedendo di utilizzare un motore a combustione interna, le cui caratteristiche tecniche verranno fornite prima dell'installazione, si prevede il monitoraggio dei parametri riportati in tabella C6/2 mentre nella tabella C6/1 sono descritti i punti di emissione.

Tabella C6/1 Descrizione punti di emissione

Punto emissione	Portata	Temperatura	Altri parametri caratteristici della emissione (altezza di rilascio)
Torcia	150 mc/h	≥ 850 °C	~ 6 m
Scarico motore combustione interna a valle del post-combustore dell'impianto di recupero energetico del biogas (D.M. 05/02/1998)	N/m ³ h*	~ 500 °C	~6m



Tabella C6/2 Parametri monitorati

Punto emissione	Parametro e/o fase	Metodo di misura	Frequenza	Modalità di registrazione e trasmissione	Azioni di ARPACAL
Punti di scarico motore a combustione interna a valle del post-combustore dell'impianto di recupero energetico del biogas	COT (Da considerarsi come la frazione di sostanze organiche Incombuste esclusa la componente dei composti metanici) CO NO ₂ HCl Polveri HF	I metodi utilizzati per il prelievo e le analisi degli effluenti gassosi sono quelli indicati nell'Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e nel D.M. (Tariffe) del 24.04.2008.	Semestrale	Dovrà essere adottato un registro per gli autocontrolli, con pagine numerate, firmate dal responsabile dell'impianto, dove vengono annotati: la data, l'orario ed i risultati dell'autocontrollo. I relativi certificati di campionamento dovranno essere custoditi all'interno dello stesso registro. Il registro deve essere reso disponibile ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dall'autorità di controllo. I dati dell'autocontrollo saranno trasmessi unitamente alla relazione annuale di conformità.	Controllo documentale e campionamento

Per il monitoraggio delle emissioni dal motore a combustione interna si propongono e seguenti limiti, riferiti all'allegato 2, sub allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.

Tabella C6/3 Limiti di emissione dal motore a combustione interna.

Punto emissione	Parametro e/o fase	Limiti Autorizzativi mg/Nm ³
Punti di scarico motore a combustione interna a valle del post-combustore dell'impianto di recupero energetico del biogas	Polveri	10
	HCl	10
	NO _x	450
	CO	500
	C.O.T.	150
	HF	2



Tabella C6/4 Caratterizzazione biogas

Punto emissione	Parametro	Metodo di misura	Frequenza ⁽¹⁾	Modalità di registrazione e trasmissione	Azioni di ARPACAL
Collettore della centralina di estrazione del biogas	CH ₄	Infrarosso	Mensile nella fase di gestione e semestrale nella fase di post gestione	Dovrà essere adottato un registro per gli autocontrolli, con pagine numerate, firmate dal responsabile dell'impianto, dove vengono annotati: la data, l'orario ed i risultati dell'autocontrollo. I relativi certificati di campionamento dovranno essere custoditi all'interno dello stesso registro. Il registro deve 'essere reso disponibile ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dall'autorità di controllo. I dati dell'autocontrollo saranno trasmessi unitamente alla relazione annuale di conformità.	Controllo documentale
	CO ₂	Infrarosso			
	O ₂	Elettrochimico; IR			
	H ₂	Elettrochimico; UNI 9968/92	Trimestrale nella fase di gestione e semestrale nella fase di post gestione		
	H ₂ S	Elettrochimico; UNICHIM 634			
	NH ₃	Elettrochimico; UNICHIM 268-89; UNICHIM 632			
	mercaptani	Fiale colorimetriche istantanee; Gascromat; NIOSH 2542 (modificato)			
composti volatili	Gascromatografico; UNI EN 13649/02				

1) La frequenza del campionamento del biogas è indicativa in quanto la stessa potrebbe essere effettuata anche secondo le modalità riportate nel documento ISPRA prot. nr. 0018712 del 01.06.2011 se ne ricorrono le condizioni.

Il controllo delle emissioni dal biofiltro possono essere valutate attraverso l'analisi delle componenti inorganiche e organiche. Per quanto riguarda le prime i marker comunemente utilizzati sono ammoniaca e acido solfidrico, per i composti organici, i criteri più diffusi sono orientati ad una loro valutazione indiretta in base ai principi dell'olfattometria, per cui si rimanda allo standard europeo EN 13725:2004.



Dovrà essere effettuato un monitoraggio delle emissioni dalla/le biocella/e, dove avviene la prima fase della biostabilizzazione, considerando gli stessi parametri considerati per il biofiltro.

Alla luce di quanto suddetto la tabella C6/5 sarà la seguente:

Tabella C6/5 - Inquinanti monitorati

Punto emissione	Parametro	Metodo di misura	Frequenza ⁽¹⁾	Modalità di registrazione e trasmissione	Azioni di ARPACAL
Biofiltro	NH ₃	Metodi indicati nell'Allegato 2 del D.M. 31.01.2005 e nel D.M. (Tariffe) del 24.04.2008	Semestrale	Dovrà essere adottato un registro per gli autocontrolli, con pagine numerate, firmate dal responsabile dell'impianto, dove vengono annotati: la data, l'orario ed i risultati dell'autocontrollo. I relativi certificati di campionamento dovranno essere custoditi all'interno dello stesso registro. Il registro deve essere reso disponibile ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dall'autorità di controllo. I dati dell'autocontrollo saranno trasmessi unitamente alla relazione annuale di conformità.	Controllo documentale
	H ₂ S				
Biocella/e dove avviene la prima fase della biostabilizzazione	Emissioni osmegene	UNI EN 13725/2004	Semestrale		Controllo documentale
	NH ₃	Metodi indicati nell'Allegato 2 del D.M. 31.01.2005 e nel D.M. (Tariffe) del 24.04.2008			
	H ₂ S				

Per il monitoraggio delle emissioni dal biofiltro e dalle biocelle si propongono i seguenti limiti:



Tabella C6/6 Limiti di emissione su biofiltro

Punto di emissione	Parametro	Unità di misura	Limite di concentrazione
Biofiltro	NH ₃	mg/Nm ³	5
	H ₂ S	mg/Nm ³	5
	Emissioni osmegene	U.O./m ³	300
Biocella	NH ₃	mg/Nm ³	5
	H ₂ S	mg/Nm ³	5
	Emissioni osmegene	U.O./m ³	300

I dati del monitoraggio dovranno essere tenuti a disposizione dell'Autorità di Controllo.

- Per le modalità di campionamento sui biofiltri, si può fare riferimento a quanto riportato nelle "Linee guida per il monitoraggio delle emissioni gassose provenienti dagli impianti di compostaggio e bioessicazione" dell'ARTA;
- Per tutti i parametri monitorati il valore finale deve risultare dalla media dei valori riscontrati su ciascuna porzione del biofiltro;
- Dovranno essere riportate nei certificati analitici anche le concentrazioni delle singole porzioni di biofiltro analizzate;
- Per gli odori, anche se il valore medio ottenuto rispetta il valore limite, ma per una o più porzioni del biofiltro il valore riscontrato supera di 3 volte il valore medio, si dovranno attuare delle azioni per abbassare il picco di concentrazione odorigena della singola porzione, come il rivoltamento della biomassa del biofiltro o, se questo non bastasse, la parziale o completa sostituzione;
- Per tutti gli interventi di manutenzione, periodici e straordinari, e per i casi di interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento si adatterà un registro secondo lo schema esemplificativo riportato nell'appendice 2 dell'allegato VI alla parte V del D.lgs 152/2006 e s.mm.ii. ove riportare tutti gli interventi effettuati. Tale registro deve essere con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto e dovrà essere disponibile ogni qual volta ne verrà fatta richiesta dall'autorità di controllo. Al fine di garantire ininterrottamente l'abbattimento degli inquinanti nelle emissioni la ditta dovrà inoltre specificare le modalità di gestione dei periodi di manutenzione o/e di interruzione del biofiltro;
- Le condizioni di funzionamento del biofiltro devono essere tali da assicurare il rispetto dei valori delle emissioni sopra riportati, pertanto al fine di garantire un corretto funzionamento dell'impianto di biofiltrazione, si raccomanda che i parametri di esercizio, quali l'umidità, la portata oraria specifica, il tempo di contatto, l'efficienza di abbattimento siano confrontabili con le indicazioni riportate nelle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 29.01.2007.

Per il controllo del funzionamento del biofiltro si propongono i seguenti parametri:

parametro	Valore limite	Metodica
Carico specifico medio	$< = 80 \text{ Nm}^3/\text{h}\cdot\text{m}^3$	Linee guida per il monitoraggio delle emissioni gassose provenienti dagli impianti di compostaggio e bioessicazione" dell'ARTA
Tempo di residenza medio	$> 36 \text{ s}$	
Efficienza media di abbattimento	99%	
Umidità biofiltro	40-60%	



Tabella C7 - Sistemi di trattamento fumi

Punto emissione	Sistema di abbattimento	Manutenzione e (periodicità)	Punti di controllo	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione e trasmissione
Scarico motore combustione interna a valle del post-combustore dell'impianto di recupero energetico del biogas (D.M. 05/02/1998) qualora se ne attui il recupero	Post-combustore		Camino	mensile	Foglio cartaceo e/o elettronico.

Tabella C8/1 - Emissioni diffuse

Si richiede di effettuare un monitoraggio delle emissioni diffuse sul corpo della discarica, nel suolo e nel sottosuolo. E' necessario effettuare il monitoraggio delle emissioni diffuse sul corpo della discarica al fine di individuare zone in cui si verifica una diffusione enorme di biogas in quanto non captato sufficientemente. Non essendo ancora definito un metodo ufficiale per la determinazione delle emissioni diffuse può essere presa in considerazione una normativa tecnica dell'Agenzia per l'Ambiente Inglese EA "Guidance for monitoring Landfill Gas surface emissionis" o un altro metodo in grado di permettere il convogliamento delle esalazioni ai fini della determinazione analitica. Gli inquinanti da monitorare sono CH₄ e CO₂. In caso di superamento dei limiti proposti dalla norma suddetta, sarà necessario installare un nuovo punto di captazione nella zona individuata da collegare alla rete. Al fine di individuare eventuali migrazioni di gas nel suolo e nel sottosuolo è necessario realizzare almeno 4 pozzi di monitoraggio distribuiti all'esterno del perimetro della discarica, dove verranno effettuati misure della concentrazione di CH₄, CO₂, O₂. I livelli di guardia che evidenziano fughe di gas dal corpo della discarica, equivarranno al 20% del limite inferiore di esplosività (LIE) del metano pari all'1% in volume che corrisponde a circa 10.000 ppm di CH₄; raggiunto tale limite verrà attivato un monitoraggio ogni 12 ore e verranno incrementate le azioni di captazione del biogas in prossimità della zona a rischio. Qualora la concentrazione raggiungesse il LIE (5% di metano) verranno immediatamente evacuati tutti i siti ritenuti a rischio imminente e verranno disconnesse le fonti energetiche che possano rappresentare fonti di innesco. Alla luce di quanto suddetto la tabella C8/1 sarà la seguente:



Tabella C8/1 - Emissioni diffuse

Descrizione	Origine (punto di emissione)	Parametro	Modalità di prevenzione	Modalità di controllo	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione e trasmissione
Emissioni diffuse sul corpo della discarica	Invaso della discarica	CH ₄ ; CO ₂ ;	Copertura giornaliera dei rifiuti. Sistema di captazione e convogliamento del biogas.	Misure di emissione secondo la normativa tecnica dell'Agenzia per l'Ambiente Inglese o un altro metodo in grado di permettere il convogliamento delle esalazioni ai fini della determinazione analitica	Semestrale nella fase di gestione e annuale nella fase di post-gestione	Dovrà essere adottato un registro per gli autocontrolli, con pagine numerate, firmate dal responsabile dell'impianto, dove vengono annotati: la data, l'orario ed i risultati dell'autocontrollo. I relativi certificati di campionamento dovranno essere custoditi all'interno dello stesso registro.
Emissioni diffuse nel suolo e nel sottosuolo	Almeno 4 pozzi di monitoraggio distribuiti all'esterno del perimetro della discarica	CH ₄ ; CO ₂ ; O ₂	Sistema di captazione e convogliamento del biogas	Metodologia dei Gas-spary o altro metodo	Mensile nella fase di gestione e annuale nella fase di post-gestione	Il registro deve essere reso disponibile ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dall'autorità di controllo. I dati dell'autocontrollo saranno trasmessi unitamente alla relazione annuale di conformità.

(Altre emissioni diffuse). Al fine del contenimento delle emissioni diffuse, diverse da quelle suddette, dovranno essere adottati i necessari accorgimenti previsti nell'Allegato V parte I del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. Pertanto le emissioni diffuse, provenienti dalle attività di trasporto e movimentazione dei rifiuti devono essere minimizzate anche provvedendo ad una adeguata pulizia delle aree scoperte e delle vie di transito dei mezzi di trasporto e inoltre, le zone di viabilità e le zone che possono dare luogo ad emissioni diffuse di polveri, devono essere sistematicamente bagnate in caso di condizioni climatiche sfavorevoli e/o quando si rileva visivamente il sollevamento di polveri in atmosfera.



Tabella C8/1 bis - (Qualità dell'aria)

Al fine di valutare l'impatto provocato dalle emissioni diffuse anche all'esterno della discarica, si deve prevedere a un monitoraggio della qualità dell'aria, monitorando i seguenti parametri con la frequenza riportata e con le seguenti tecniche analitiche:

Tabella C8/1 bis. - (Qualità dell'aria)

Descrizione	Punto di controllo*	Modalità di prevenzione	Parametro	Metodo di misura	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione e trasmissione
Qualità dell'aria	Due punti di misura interni all'area della discarica, posti a confine di pertinenza dell'impianto, a monte e a valle della discarica lungo la direttrice principale del vento dominante nel momento del campionamento, e due punti esterni, entro un raggio di ± 500 metri dal perimetro della discarica stessa, a monte e a valle della discarica lungo la direttrice principale del vento dominante nel momento del campionamento	Copertura giornaliera dei rifiuti. Sistema di captazione e convogliamento del biogas	H ₂ S	Metodi NIOSH 6013/94; Fiale colorimetriche	Mensile nella fase di gestione e semestrale nella fase di post-gestione	Dovrà essere adottato un registro per gli autocontrolli, con pagine numerate, firmate dal responsabile dell'impianto, dove vengono annotati: la data, l'orario ed i risultati dell'autocontrollo
			NH ₃ ,	Fiale colorimetriche a lettura istantanea; UNICHIM 268/89		I relativi certificati di campionamento dovranno essere custoditi all'interno dello stesso registro.
			Mercaptani	Fiale colorimetriche a lettura istantanea;		Il registro deve essere reso disponibile ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dall'autorità di controllo.
			Polveri	Rif. Normativo DPCM 28/03/1983 (campionamento su 24 ore)		I dati dell'autocontrollo saranno trasmessi unitamente alla relazione annuale di conformità.

* Per ogni campagna di misurazione i punti monitorati devono essere georeferenziati e deve essere indicata la direzione del vento durante il campionamento.



Per quel che concerne le sostanze odorigene riportate in tabella non esistono limiti tabulati di qualità dell'aria; mentre per le polveri i valori previsti della vigente normativa fanno riferimento a misurazioni continue nell'arco delle 24 ore per 365 giorni l'anno. Pertanto al fine di individuare dei valori soglia di riferimento si propongono i seguenti limiti: **Tabella C8/1 ter**

Tipo di sostanza	Limite di concentrazione	Note
H ₂ S	0,1 ppm	Limite rilevabilità strumentale
NH ₃	5 ppm	Soglia olfattiva
Mercaptani	0,1 ppm	Limite rilevabilità strumentale
Polveri	100 µg/Nm ³	

In caso di superamenti dei valori limiti riportati nella tabella C8/1 ter la ditta provvederà ad adottare le misure necessarie per contenere le emissioni diffuse.

Tabella C8/2 – Emissioni fuggitive

Per quel che attiene alle emissioni fuggitive, queste possono considerarsi costituite essenzialmente dal biogas disperso attraverso i sistemi di convogliamento che vanno monitorate nel modo di seguito riportato:

Tabella C8/2 – Emissioni fuggitive

Descrizione	Origine (punto di emissione)	Modalità di prevenzione e	Parametro	Modalità di controllo	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione e trasmissione
Possibili emissioni di biogas	Sistema captazione e convogliamento biogas	Piano di mantenimen- to del sistema con eventuale sostituzione dei sistemi di captazione deformati in maniera irreparabile	CH ₄	Campionamento con attrezzatura portatile o altra metodica	Semestrale nella fase di gestione e annuale nella fase di post- gestione	Dovrà essere adottato un registro per gli autocontrolli, con pagine numerate, firmate dal responsabile dell'impianto, dove vengono annotati: la data, l'orario ed i risultati dell'autocontrollo I relativi certificati di campionamento dovranno essere custoditi all'interno dello stesso registro. Il registro deve essere reso disponibile ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dall'autorità di controllo. I dati dell'autocontrollo saranno trasmessi unitamente alla relazione annuale di conformità.



Impianti in deroga ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D. Lgs. 152/06 ss.mm.ii.

Presso l'impianto sono presenti n°2 gruppi elettrogeni alimentati a gasolio con potenza termica inferiore a 1MW che non hanno bisogno di autorizzazione alle emissioni in atmosfera in quanto rientrano nel punto bb) dell'Allegato IV alla Parte V del d.Lgs. 152/06 ss.mm.ii..

Tabella C8/3 - Emissioni eccezionali

Questa tabella riporta tipicamente le modalità di monitoraggio e controllo delle emissioni eccezionali che sono prevedibili, come ad esempio le emissioni connesse alle fasi di avviamento e spegnimento e più in generale alle fasi di transitorio operativo. Esistono anche emissioni eccezionali non prevedibili per le quali le azioni a carico del gestore sono tipicamente di reporting immediato all'autorità competente ed all'ente di controllo.

Descrizione	Fase di lavorazione	Modalità di prevenzione	Modalità controllo	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione e trasmissione	Azioni ARPACAL
fase di riscaldamento del post – combustore dell'impianto di recupero energetico del biogas prodotto	Avvio motore endotermico	-	Controllo emissioni	semestrale	Certificato analitico	Eventuali ispezioni programmate

3.1.6 - Emissioni in acqua

Tabella C9 - Inquinanti monitorati

Punti di campionamento	Parametri	Frequenza	Metodo di misura (incertezza)	Modalità di registrazione	Azioni di ARPACAL
Acque meteoriche a monte del fosso di guardia area di discarica (S1)	Ph (Unità di pH)	semestrale	Campionamento e analisi secondo metodiche riconosciute a livello internazionale	certificati di analisi	Controllo analitico e documentale annuale
Acque meteoriche a valle del fosso di guardia area di discarica (S2)	Conducibilità $\mu\text{S}/\text{cm}$, Solidi sospesi mg/L , BOD5 mg/L trimestrale, COD mg/L , Azoto ammoniacale (come NH_4) e nitrico mg/L , Solfati mg/L , Cloruri mg/L , Fluoruri mg/L , Metalli (Pb, Cu, Zn, Cd, Cr tot.), Indice di idrocarburi, Escherichia coli.				
Acque meteoriche di seconda pioggia area piazzale (S3)					



Tabella C10 - Sistemi di depurazione

Non vi sono attualmente sistemi di depurazione in-Site ma solo off-Site. Le acque di lavaggio ruote vengono riciclate nel sistema di lavaggio che, con l'ausilio di un idoneo flocculante, produce fanghi da autolavaggio pertanto non vengono generati scarichi.

Punto emissione	Sistema di trattamento (stadio di trattamento)	Elementi caratteristici di ciascuno stadio	Dispositivi e punti di controllo	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione e trasmissione
-	-	-	-	-	-

3.1.7 – Rumore

(Gli effetti dell'inquinamento acustico vanno principalmente verificati presso i recettori esterni. Considerando che l'azienda non può autonomamente predisporre verifiche presso gli esterni, anche per il necessario rispetto della proprietà privata, specifiche campagne di rilevamento saranno concordate tra azienda e autorità competente per i controlli. Se necessario, anche sorgenti particolarmente rilevanti potrebbero essere monitorate, secondo la tabella seguente)

Tabella C11 - Rumore, sorgenti

Le macchine utilizzate vengono utilizzate indifferentemente per tutti gli impianti

Apparecchiatura	Punto emissione	Descrizione	Punto di misura e frequenza	Metodo di riferimento	Azioni di ARPACAL
Pala meccanica gommata	Area impianti e discarica	Operazione di movimentazione rifiuti	Cabina di guida (biennale)	Secondo il D.M. 16/03/1998	Controllo analitico e documentale
Escavatore	Area impianti e discarica	Operazione di movimentazione rifiuti	Cabina di guida (biennale)	Secondo il D.M. 16/03/1998	
Ruspa/pala cingolata	Area impianti e discarica	Operazione di movimentazione rifiuti	Cabina di guida (biennale)	Secondo il D.M. 16/03/1998	
Camion	Area impianti e discarica	Operazione di movimentazione rifiuti	Cabina di guida (biennale)	Secondo il D.M. 16/03/1998	
Caricatore a polipo	Area impianti e discarica	Operazione di movimentazione rifiuti	Cabina di guida (biennale)	Secondo il D.M. 16/03/1998	
Gruppi elettrogeni	Area impianto	Produzione energia elettrica	(biennale)	Secondo il D.M. 16/03/1998	
Trituratore	Area impianto	Triturazione dei rifiuti	(biennale)	Secondo il D.M. 16/03/1998	
Vaglio rotante (DOPPSTADT SM518)	Area impianto	Separazione dei rifiuti	(biennale)	Secondo il D.M. 16/03/1998	
Vaglio rotante (DOPPSTADT SM720)	Area impianto	Separazione dei rifiuti	(biennale)	Secondo il D.M. 16/03/1998	
Separatore	Area impianto	Separazione dei	(biennale)	Secondo il D.M.	



magnetico		rifiuti		16/03/1998	
Carro trinciamiscelatore	Area impianto	Operazione di miscelazione rifiuti	(biennale)	Secondo il D.M. 16/03/1998	
Carrello elevatore	Area impianto	Operazione di movimentazione rifiuti	Cabina di guida (biennale)	Secondo il D.M. 16/03/1998	
Trattore	Area impianto	Operazione di movimentazione vagli e carro trinciamiscelatore	Cabina di guida (biennale)	Secondo il D.M. 16/03/1998	
Compattatore	Bacino di discarica	Compattazione	Cabina di guida (biennale)	Secondo il D.M. 16/03/1998	
Terna	Area impianti e discarica	Operazione di movimentazione rifiuti	Cabina di guida (biennale)	Secondo il D.M. 16/03/1998	

In aggiunta alle misurazioni precedenti, il gestore dovrà condurre, con frequenza biennale, un rilevamento complessivo del rumore che si genera nel sito produttivo e degli effetti sull'ambiente circostante. Il gestore provvederà a sviluppare un programma di rilevamento acustico secondo la tabella seguente C12. Il programma di rilevamento dovrà essere inviato in forma scritta all'Autorità Competente almeno un mese prima che si inizi l'attività. Una copia del rapporto di rilevamento acustico sarà disponibile nel sito per il controllo eseguito dall'Autorità Competente ed una sintesi dell'ultimo rapporto utile, con in evidenza le peculiarità (criticità) riscontrate, farà parte della sintesi del Piano inviata annualmente all'autorità competente secondo quanto prescritto al paragrafo 6 del presente piano.

Tabella C12 – Rumore

La valutazione del rumore sarà effettuata globalmente per tutti gli impianti autorizzati nei punti sottoelencati

Postazione di misura	Rumore differenziale	Frequenza	Unità di misura	Modalità di registrazione e trasmissione	Azioni di ARPACAL
1 (area impianti)	No	Biennale	dBA	Cartaceo	Controllo analitico e documentale
2 (sul perimetro della discarica)	No	Biennale	dBA	Cartaceo	
3 (zona pesa)	No	Biennale	dBA	Cartaceo	
4 (strada di accesso agli impianti)	No	Biennale	dBA	Cartaceo	

3.1.8 – Rifiuti

Tabella C13 - Controllo rifiuti in ingresso



Attività	Rifiuti controllati (Codice CER)	Modalità di controllo e di analisi	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione e trasmissione	Azioni di ARPACAL
Per la discarica di rifiuti non pericolosi, verifiche di conformità con le modalità di cui al D.lgs 36/2003 e del D.M. 27/09/2010 per i rifiuti in ingresso.	Tutti i codici CER autorizzati previsti nelle condizioni generali dell'AIA	Verifica di conformità di cui all'articolo 3 del DM 27/09/2010 e verifica in loco ai sensi dell'articolo 4 del DM 27/09/2010. Verifica ai sensi di quanto prescritto dall'art. 8 del DM 27/09/2010, sul campione fornito dal produttore secondo le modalità riportate nell'Allegato 1 al D.M. 27/09/2010. Per il test di cessione si applicano i limiti di concentrazione di cui alla Tabella 5, dell'Articolo 6 del D.M. 27/09/2010 incluse le note a margine della suddetta tabella, salvo eventuali ulteriori disposizioni dell'Autorità Competente. Il campionamento e l'analisi dei rifiuti devono essere effettuati in conformità a quanto stabilito nell'allegato 3 del DM 27/09/2010. La verifica sarà effettuata sempre in fase di omologa e comunque una volta all'anno e per variazione del processo produttivo per i rifiuti regolarmente generati. Per tali rifiuti, regolarmente generati, si effettueranno per ogni conferimento verifiche in loco, visive, sempre prima e dopo lo scarico e in maniera spot con accertamento analitico per i parametri critici che verranno stabiliti di volta in volta. I rifiuti non regolarmente generati saranno controllati visivamente ad ogni conferimento prima e dopo lo scarico in maniera spot con accertamento analitico per i parametri critici che verranno stabiliti di volta in volta.	Sul rifiuto contenuto sul veicolo conferente prima e dopo lo scarico per la verifica visiva. Sul rifiuto contenuto sul veicolo conferente o in aria di discarica per il campionamento per la successiva verifica analitica. Sul campione fornito dal produttore per la verifica di conformità.	Secondo la normativa vigente	Controllo registro carico/scarico o altro documento in vigore , formulari, certificati analitici - Ispezione programmata - Valutazione delle risultanze analitiche - - Eventuale partecipazione agli autocontrolli



Per l'impianto di compostaggio e biostabilizzazione	Tutti i codici CER autorizzati previsti nelle condizioni generali dell'AIA Per la produzione di compost di qualità tutti i codici CER appartenenti al DM 05/02/1998	si effettueranno per ogni conferimento verifiche in loco, visive, sempre prima e dopo lo scarico e in maniera spot con accertamento analitico La verifica sarà effettuata sempre in fase di omologa per i rifiuti provenienti da piattaforme di stoccaggio o centri di raccolta o siti di produzione Per i comuni che conferiscono direttamente dalla raccolta stradale in fase di primo conferimento campionamento e analisi	Sul rifiuto contenuto sul veicolo conferente Per la verifica in loco o sul campione fornito dal cliente	Secondo la normativa vigente	Controllo registro carico/scarico o altro documento in vigore , formulari, certificati analitici - Ispezione programmata - Valutazione delle risultanze analitiche - - Eventuale partecipazione agli autocontrolli
---	---	--	--	------------------------------	--

Tabella C14 - Controllo rifiuti prodotti

Attività	Rifiuti prodotti (Codice CER)	Metodo di smaltimento o recupero	Modalità di controllo e di analisi	Modalità di registrazione e trasmissione	Azioni di ARPACAL
Caratterizzazione di base a seconda della destinazione e finale (smaltimento o recupero)	Acque di prima pioggia Percolato di discarica Percolato da impianto di biostabilizzazione/compostaggio* Ferro da deferrizzatore Fanghi da lavaggio ruote Rifiuti da attività di manutenzione Scarti di lavorazione Materiali filtranti Per altri rifiuti generati dalle attività del polo impiantistico non classificati e al momento non prevedibili, ma che si possono generare in futuro si applicheranno le norme specifiche per settore	Eventuali rifiuti compatibili con i nostri impianti tramite auto smaltimento per quelli non compatibili con i nostri impianti con smaltimento o recupero secondo le norme vigenti in impianti regolarmente autorizzati.	Campionamento ed analisi a seconda della destinazione finale (smaltimento o recupero) ed in conformità alla normativa vigente in materia.	Certificato analitico, e registrazioni in formato elettronico e cartaceo per gli smaltimenti o recuperi con le modalità previste dalla normativa vigente (es. formulari, bindelle di pesatura, registri di carico e scarico, M.U.D. ecc.)	- controllo registro carico/scarico o altro documento in vigore Controllo formulari di trasporto rifiuti o altro documento in vigore Controllo dei certificati analitici Ispezione programmata Eventuale partecipazione agli autocontrolli e/o campionamento annuale



*durante la biostabilizzazione/compostaggio vengono prodotte acque di processo che insieme alle acque di lavaggio del piazzale vengono convogliate in apposite vasche. Per tali acque di processo prodotte dall'impianto di biostabilizzazione e compostaggio è previsto il ricircolo sui cumuli sottoposti a processo di biostabilizzazione come previsto nelle linee guida recanti i criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili 5 gestione rifiuti (impianti di trattamento meccanico biologico) punto E.2.1 "aspetti tecnici e tecnologici del trattamento aerobico. (Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 29.01.2007). A tal scopo l'impianto di compostaggio/biostabilizzazione dispone di un sistema di raccolta delle acque di processo e di rilancio delle stesse nei cumuli completamente chiuso con serbatoi di accumulo intermedi. Pertanto qualora vi sia un eccesso nella produzione di tali acque di processo rispetto alla necessità dell'umidificazione dei cumuli, tale eccesso sarà smaltito come percolato da impianto di biostabilizzazione/compostaggio

Monitoraggio del percolato di discarica

Punto di prelievo	Parametro e/o fase	Metodi di misura	Frequenza	registrazione trasmissione	AZIONI ARPACAL
Vasca percolato discarica	Volume asportato (m ³)	---	Mensile in fase di gestione e semestrale in fase di post gestione	Formato elettronico e cartaceo	VERIFICA REPORT
Vasca percolato discarica	Ph (Unità di pH), Conducibilità µS/cm, Solidi sospesi mg/L, BOD5 mg/L, COD mg/L, Azoto ammoniacale (come NH ₄) e nitrico mg/L, Solfati mg/L, Cloruri mg/L, Fluoruri mg/L, Metalli (Pb, Cu, Zn, Cd, Cr tot.)	Campionamento e analisi secondo metodiche riconosciute a livello internazionale	trimestrale in fase di gestione e semestrale in fase di post gestione	Certificato di analisi	Ispezioni programmate nell'ambito degli autocontrolli. Verifica dei certificati analitici

3.1.9 – Suolo

Tabella C15 – Acque sotterranee



verranno monitorati i piezometri previsti come indicato nelle tabelle 1 e 2 di cui al D.Lgs. n.36 del 13 gennaio 2003. Di seguito si riporta la tabella riassuntiva:

Piezometri	Parametro	Unità di misura	Frequenza	Modalità di registrazione e trasmissione	ARPACAL
P1, P2, P3,	Livello di falda	cm	mensile	Certificato analitico e Formato elettronico	Ispezioni programmate nell'ambito degli autocontrolli. Verifica dei certificati analitici
	pH	unità pH	trimestrale		
	Conducibilità	µS/cm	trimestrale		
	Ossidabilità Kubel	mg/l	trimestrale		
	Azoto ammoniacale	mg/l	trimestrale		
	Azoto nitroso e nitrico	mg/l	trimestrale		
	Solfati	mg/l	trimestrale		
	Cloruri	mg/l	trimestrale		
	Fe, Mn	mg/l	trimestrale		
	Temperatura	°C	trimestrale		
	Carbonio Organico Totale (TOC)	mg/l	annuale		
	BOD ₅	mg/l	annuale		
	As, Cd, Cr VI, Cr tot, Hg, K, Mg, Na, Ni, Pb, Cu,Zn	mg/l	annuale		
	Fenoli totali	mg/l	annuale		
	Fluoruri	mg/l	annuale		
	IPA	mg/l	annuale		
	Cianuri	mg/l	annuale		
	Composti organoalogenati (compreso CVM)	mg/l	annuale		
	Pesticidi fosforati e totali	mg/l	annuale		
	Solventi organici azotati ed aromatici	mg/l	annuale		
	Solventi clorurati	mg/l	annuale		
	PCB	mg/l	annuale		

La ditta ha presentato in fase di istruttoria tecnica di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale un piano di ripristino ambientale da attuarsi a chiusura dell'impianto secondo il d.lgs. 36/03.

Una copia del piano è disponibile nel sito per il controllo eseguito dall'Autorità competente.

3.2 - GESTIONE DELL'IMPIANTO

3.2.1 - Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi



Tabella C16 - Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo

La tabella che segue fornisce elementi di informazione sui sistemi di monitoraggio e controllo di apparecchiature che per loro natura rivestono particolare rilevanza ambientale. Si tratta di apparecchiature proprie del processo e non si tratta qui dei sistemi di depurazione che sono trattati in altra sezione.

Non Compete

Attività	Macchina	Parametri e frequenze				Modalità di registrazione e trasmissione
		Parametri	Frequenza dei controlli	Fase	Modalità di controllo	
-	-	-	-	-	-	-

Tabella C17 - Interventi di manutenzione ordinaria sui macchinari

Non Compete

Macchinario	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione e trasmissione
-	-	-	-

Tabella C18 - Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)

Qualora all'interno dell'impianto siano presenti delle strutture adibite allo stoccaggio e sottoposte a controllo periodico (anche strutturale), indicare la metodologia e la frequenza delle prove di tenuta programmate.

Struttura contenim.	Contenitore			Bacino di contenimento		
	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione
vasche in C.L.S. per il percolato	Verifica di eventuali perdite	trimestrale	Cartaceo			
Vasca per acque di prima pioggia	Verifica di eventuali perdite	trimestrale	Cartaceo			

3.2.2 - Indicatori di prestazione

Tabella C19 - Monitoraggio degli indicatori di performance

Con l'obiettivo di esemplificare le modalità di controllo indiretto degli effetti dell'attività economica sull'ambiente, possono essere definiti indicatori delle performance ambientali classificabili come strumento di controllo indiretto tramite indicatori di impatto (es: CO emessa dalla combustione) ed



indicatori di consumo di risorse (es: consumo di energia in un anno). Tali indicatori andranno rapportati con l'unità di produzione.

Nel report che l'azienda inoltrerà all'Autorità Competente dovrà essere riportato, per ogni indicatore, il trend di andamento, per l'arco temporale disponibile, con le valutazioni di merito rispetto agli eventuali valori definiti dalle Linee Guida settoriali disponibili sia in ambito nazionale che comunitario.

Indicatore e sua descrizione	Unità di misura	Modalità di calcolo	Frequenza di monitoraggio e periodo di riferimento	Modalità di registrazione e trasmissione
Energia elettrica	Kw/h	Misurato	Frequenza di monitoraggio mensile con riferimento all'annualità	Formato elettronico
Consumi idrici	Litri	Misurato	Mensile con riferimento annuale	Formato elettronico

4 - RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella tabella seguente sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tabella D1 – Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano

SOGGETTI	AFFILIAZIONE	NOMINATIVO DEL REFERENTE
Gestore dell'impianto	MI.GA. S.r.l.	Dott. Alessandro Brutto
Società terza contraente	Attualmente non prevista	
Autorità competente	Regione Calabria, Dipartimento Politiche dell'Ambiente	
Ente di controllo	ARPACAL (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria) dipartimento provinciale di Cosenza	

In riferimento alla tabella B1, si descrivono nel seguito i ruoli di ogni parte coinvolta.

4.1 Attività a carico del gestore

Il gestore svolge tutte le attività previste dal presente piano di monitoraggio, anche avvalendosi di una società terza contraente.

La tabella seguente indica le attività svolte dalla società terza contraente riportata in tabella D1.

Tabella D2 – Attività a carico di società terze contraenti



TIPOLOGIA DI INTERVENTO	FREQUENZA	COMPONENTE AMBIENTALE INTERESSATA E NUMERO DI INTERVENTI	TOTALE INTERVENTI NEL PERIODO DI VALIDITÀ DEL PIANO
	•	•	
	•	•	
	•	•	
	•	•	
	•	•	
	•	•	

4.2 Attività a carico dell'ente di controllo

Nell'ambito delle attività di controllo previste dal presente Piano, e pertanto nell'ambito temporale di validità dell'autorizzazione integrata ambientale di cui il presente Piano è parte integrante, l'ente di controllo individuato in tabella D1 svolge le seguenti attività. La tabella successiva è riportata a solo scopo di esempio e si basa sull'ipotesi di un'autorizzazione della durata di 5 anni e di un piano di adeguamento della durata di un anno

Tabella D3 – Attività a carico dell'ente di controllo

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	FREQUENZA	COMPONENTE AMBIENTALE INTERESSATA E NUMERO DI INTERVENTI	TOTALE INTERVENTI NEL PERIODO DI VALIDITÀ DEL PIANO
Monitoraggio adeguamenti	Annuale	Verifica avanzamento del piano di adeguamento dell'impianto	5
Visita di controllo in esercizio	Annuale	Tutte	5
Audit energetico	Triennale	Uso efficiente energia	2
Misure di rumore	Biennale	Misure in ambiente esterno	2
Campionamenti e analisi	Annuale	Campionamento ed analisi di acque sotterranee e meteoriche	30
		Campionamento emissioni scarico motore a comb.interna imp. Rec. Energ. biogas	3*
Controlli radiometrici	Annuale	Campionamento + attività campali	10

*Interventi ipotizzati in quanto ancora da installare

4.3 Costo del Piano a carico del gestore

Il Piano potrà essere completato con una successiva tabella che, sulla base della tabella D3, riassumerà i costi complessivi dei controlli a carico del gestore. La strutturazione della tabella sarà



possibile solo dopo che il decreto tariffe sarà formalizzato, una possibile soluzione è mostrata nel seguito. Annualmente il gestore redigerà apposita tabella

Tabella D4 – Costo del Piano a carico del gestore

Tipologia di intervento	Numero di interventi per anno	Costo unitario	Costo totale
-	-	-	-

5 - MANUTENZIONE E CALIBRAZIONE

I sistemi di monitoraggio e di controllo dovranno essere mantenuti in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Dovranno essere utilizzati metodi di misura di riferimento per calibrare il sistema di monitoraggio secondo la tabella seguente.

**Tabella E1 – Tabella manutenzione e calibrazione
NON COMPETE**

Tipologia di monitoraggio	Metodo di calibrazione	Frequenza di calibrazione
-	-	-

In particolare, per i sistemi di monitoraggio in continuo vale la seguente tabella:

Tabella E2 – Gestione sistemi di monitoraggio in continuo

Sistema di monitoraggio o in continuo	Metodo calibrazione e (frequenza)	Sistema alternativo o in caso di guasti	Metodo calibrazione e sistema alternativo (frequenza)	Metodo per I.A.R. (frequenza)	Modalità di elaborazione dati	Modalità e frequenza di registrazione e trasmissione dati
- Sonde per la misura di temperatura nelle celle di biostabilizzazione	Controllo taratura con Sonda di riferimento - Annuale	-misura con sonde portatili	- Controllo taratura annuale	-	-	-

6 - COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO

6.1 - VALIDAZIONE DEI DATI

Le procedure di validazione dei dati, le procedure di identificazione e gestione di valori anomali e gli interventi previsti nel caso in cui si verificano sono descritte nel seguito.



6.2 - GESTIONE E PRESENTAZIONE DEI DATI

6.2.1 - Modalità di conservazione dei dati

Il gestore si impegna a conservare su supporto informatico tutti i risultati dei dati di monitoraggio e controllo per un periodo di almeno 2 anni.

6.2.2 - Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio sono comunicati all'Autorità Competente con frequenza annuale.

Entro il 30 Aprile di ogni anno solare il gestore trasmette all'Autorità Competente una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui il presente Piano è parte integrante.

NOTE PER LA COMPILAZIONE

Finalità del piano

1. La lista delle ulteriori finalità è da considerarsi non esaustiva.

Oggetto del piano

2. Modalità di registrazione dei controlli effettuati: registro, sistema informatico, documento di trasporto, altro

3. Tabella C1. Denominazione /Codice (CAS, ...): solo per materie prime, nel caso di attività di recupero da rifiuti, riempire la tabella C12. Nel caso di formulati indicati col nome commerciale, dovranno essere inviate all'ente di controllo le schede tecniche.

Se applicate BAT sulle materie prime, prevedere programmi di audit in fase di sostituzione.

4. Tabella C2. Se applicabile

5. Tabella C4. Il gestore deve, oltre a compilare la tabella, indicare qual è il proprio programma di audit, finalizzato ad identificare tutte le opportunità di riduzione del consumo energetico e di efficienza di utilizzo delle risorse.

6. Tabella C6. Dovranno essere indicati tutti i punti emissivi ad eccezione di quelli classificati ad emissione atmosferica poco significativa ai sensi del D.P.R. 25.07.91: "Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio 1989". E' consentito l'utilizzo di misure parametriche alternative a quelle analitiche.

Specificare in nota l'eventuale variazione del metodo a seguito di modifiche strutturali. Si ricorda in tal senso che è vigente per la determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot la Norma UNI 10169:2001, che potrebbe richiedere per l'applicazione modifiche strutturali alla postazione di prelievo.

Indicare tra i parametri anche portata, temperatura, ossigeno, ove richiesto.

L'incertezza può essere indicata in valore assoluto o percentuale, a seconda di come previsto nel metodo.

Nel punto di emissione differenziare nel caso di controlli a monte e a valle di un abbattitore.

7. Tabella C7. Per Punti di controllo del corretto funzionamento devono intendersi sia parametri (es. T, ossigeno, pressione), sia fattori di processo, sia aspetti gestionali.

8. Tabella C8. Per modalità di controllo considerare sia la stima o misura delle emissioni prodotte nel caso delle emissioni diffuse, sia gli aspetti impiantistici o gestionali finalizzati alla prevenzione delle emissioni per diffuse e fugitive.

9. Tabella C9: dovranno essere indicati anche i punti controllo per gli scarichi di acque di prima pioggia, per acque di raffreddamento, ecc., nonché per gli scarichi parziali, nel caso di preveda un controllo anche in queste fasi.

L'incertezza può essere indicata in valore assoluto o percentuale, a seconda di come previsto nel metodo.

Nel punto di emissione differenziare nel caso di controlli a monte e a valle di un sistema di depurazione dei reflui.



10. Tabella C10. Per Elementi caratteristici delle singole fasi si intende ad esempio aggiunta di flocculanti, di ossigeno, ecc.. In questo caso i dispositivi sono costituiti dai sistemi in continuo di controllo impiantistico.

Per Punti di controllo del corretto funzionamento e per Modalità di controllo si intende la determinazione di parametri caratteristici (es. azoto, COD, ecc.) nelle varie fasi del processo, sia in sito che per determinazione analitica su campioni prelevati.

11. Tabella C12. Le postazioni di misura possono essere in esterno o all'interno di private abitazioni.

Nella colonna Rumore differenziale riportare sì se la postazione è all'interno di private abitazioni e si intende eseguire la misura, no negli altri casi.

12. Tabella C16. Riempire per le fasi di processo identificate come critiche ai fini ambientali, sia dal punto di vista dell'effetto di inquinamento potenziale che deriverebbe da un'anomalia, sia da punto di vista del rendimento del processo.

Per fase si intende in fase di avvio o di arresto o a regime, specificando le condizioni per produzioni differenziate.

Nella Modalità specificare come viene effettuato il controllo, con quali strumenti e se con sistemi computerizzati.

13. Tabella C17: si intendono interventi di manutenzione periodica a frequenza prestabilita. Da compilare almeno per gli impianti individuati nella tabella C16.

Responsabilità nell'esecuzione del piano

14. In tabella D1 riportare i soggetti coinvolti nel piano, specificandone in calce i rispettivi ruoli.

15. Tabelle D2 e D3: riportare in sintesi gli adempimenti previsti nel piano e la loro frequenza, specificando il numero di interventi nell'arco della durata dell'autorizzazione e l'esecutore (in proprio, a carico di società terze contraenti, da parte dell'Autorità di controllo). Inserire anche i controlli straordinari relativi alla verifica degli adeguamenti alle MTD in corso d'opera.

16. Per il punto 4.3 (costi per la componente del piano a carico dell'autorità di controllo), prevedere la compilazione di una tabella per ogni anno solare, a partire dal rilascio dell'autorizzazione. Le tariffe unitarie sono riportate sul tariffario per le prestazioni connesse alle attività istruttorie e di controllo per gli impianti IPPC di cui a specifico decreto ministeriale di imminente emanazione (lo scorso 26 marzo la Conferenza Stato-Regioni ha raggiunto l'intesa sul decreto relativo alle tariffe IPPC che dovrà ora ricevere il visto della Corte dei conti ed il parere del Consiglio di Stato).

Manutenzione e calibrazione

17. La tabella E2 va riempita per ogni strumento di rilevamento in continuo per il monitoraggio delle emissioni in acqua o aria e per gli altri strumenti di controllo in continuo per i quali sia prevista una fase di calibrazione.

Alla riga Sistema di monitoraggio in continuo, indicare parametro, principio di misura, identificativo strumento.

Alla riga Sistema alternativo in caso di guasti, indicare principio di misura, identificativo strumento.

Alla riga Metodo utilizzato per lo I.A.R., indicare il metodo utilizzato e il riferimento temporale della durata della misura. L'Indice di Accuratezza Relativo (I.A.R.) si ricava per confronto tra i dati del sistema in continuo e i dati ricavati con sistemi alternativi nella stessa postazione di misura e contemporaneamente.

Comunicazione dei risultati

18. 6.1 - Validazione dati. Riportare per i dati raccolti da strumenti in continuo, le procedure di validazione dei dati (sempre per i dati emissivi, ove possibile per i dati di processo), le procedure di identificazione e gestione dei dati anomali e gli interventi previsti nel caso si verifichino, le modalità di attivazione della processo di misura alternativo.

19. 6.2.1. Specificare come e dove sono conservati i risultati del monitoraggio. Il gestore dovrebbe impegnarsi a conservare su idoneo supporto informatico tutti i risultati dei dati di monitoraggio e controllo per un periodo di almeno ... anni.

20. 6.2.2. Riportare, eventualmente articolate nelle singole fasi, frequenza e modalità di invio dei dati e delle relazioni di sintesi all'Autorità Competente e agli altri soggetti previsti nell'atto autorizzativo.

Ai sensi dell'art. 10 c. 2, lett. I, del D. Lgs. 36/2003, il gestore presenta, una volta l'anno, alla Regione ed alle autorità di controllo una relazione in merito ai tipi ed ai quantitativi di rifiuti smaltiti, ai risultati del programma di sorveglianza ed ai controlli effettuati relativi sia alla fase operativa che alla fase post-operativa. (Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59)

